SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 marzo 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGE 16 febbraio 1987, n. **81.**

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

87G0120

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1987 e situazione del bilancio dello Stato.

87A2203

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 16 febbraio 1987, n. **82**.

Permuta di beni immobili fra il comune di Belluno e il Ministero delle finanze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1 È autorizzata la cessione al comune di Belluno dei seguenti immobili patrimoniali disponibili dello Stato:

a) parco pubblico «Città di Bologna», scheda n. 26, contraddistinto nel catasto dei terreni del comune di Belluno al foglio 71, particelle 51-59-183-184 e 608, della superficie di metri quadrati complessivi 16.770, comprensivi dei manufatti;

b) ex «Casa del fascio» di Castion, scheda n. 253, contraddistinta nel catasto dei terreni del comune di Belluno al foglio 74, particelle 247 e 417, di complessivi metri quadrati 690;

c) sedime, ex roggia, in via dei Fabbri, scheda n. 2, contraddistinta nel catasto dei terreni del comune di Belluno al foglio 71, particelle 897-898 e 673, di complessivi metri quadrati 176;

d) area di rispetto della stazione di pompaggio in via dei Fabbri, scheda n. 365, contraddistinta nel catasto dei terreni del comune di Belluno al foglio 72, particella 304, di complessivi metri quadrati 5.290.

2. La cessione di cui al comma 1 avverrà in permuta dell'area di proprietà del comune di Belluno della superficie di metri quadrati 1.000, contraddistinta in catasto al foglio 71, mappale 65, e classificata nel piano regolatore generale: «APS pubblici servizi» (già caserma dei vigili del fuoco).

Art. 2.

1. La permuta di cui all'articolo 1 sarà stipulata sulla base dei valori in comune commercio alla data di entrata in vigore della presente legge, determinati dall'ufficio tecnico erariale di Belluno.

2. È in ogni caso escluso il pagamento di eventuali conguagli a carico dello Stato.

Art. 3.

1. L'area che verrà ceduta in permuta dal comune di Belluno sarà utilizzata per la costruzione degli uffici finanziari dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1661):

Presentato dal sen. NERI il 30 gennaio 1986.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 2 aprile 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 24 settembre 1986; 1, 8 ottobre 1986.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 21 ottobre 1986.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 23 ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4123):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 20 novembre 1986, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 5 febbraio 1987.

87G0118

LEGGE 16 febbraio 1987, n. **83**.

Autorizzazione alla cessione al comune di Cortina d'Ampezzo di alcuni immobili patrimoniali disponibili dello Stato, siti in detta città, in permuta di terreni di proprietà comunale siti nella stessa città e necessari per la costruzione di nuove caserme per la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la cessione al comune di Cortina d'Ampezzo degli immobili patrimoniali disponibili dello Stato, per una superficie totale di metri quadrati 16.202, già costituenti parte del complesso dei terreni e degli edifici della cessata «Ferrovia delle Dolomiti», compresi nei confini del territorio comunale e contraddistinti in catasto nella partita tavolare n. 4338, come specificato nella tabella 1 annessa alla presente legge.

Art. 2.

2. La cessione di cui al precedente articolo 1 avverrà in permuta di terreni di proprietà di detto comune, per una superficie totale di metri quadrati 24.761, contraddistinti in catasto come risulta dalla tabella 2 annessa alla presente legge e da destinare alla costruzione delle nuove caserme per la Polizia di Stato e per l'Arma dei carabinieri, conformemente ai volumi per i quali è stato già espresso il parere favorevole dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 3.

1. La permuta di cui alla presente legge verrà stipulata sulla base dei valori in comune commercio alla data di entrata in vigore della legge stessa, determinati dall'ufficio tecnico erariale di Belluno.

2. È in ogni caso escluso il pagamento di eventuali conguagli a carico dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

TABELLA 1

Foglio	Mappale	Superficie (mq.)
69	8953/1	13.798
69	946	806
69	947	90
69	948	72
69	949	431
69	950	150
102	939	54
91	940	68
91	941	70
91	942	60
80	943	35
80	944	64
69	945	35
58	951	68
57	952	35
46	953	35
37	954	54
29	955	35
29	956	35
22	957	35
23	958	58
17	959	35
17	960	54
102	1320	3
23	1341	5
91	1137	14
91	1261	3

TABELLA 2

Foglio	Mappale	Superficie (mq.)
69/d	2000/1	17.953
69/d	2001/1	3.583
69/d	2002	2.960
69/d	2004/1	153
69/d	2005/1	112

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1940):

Presentato dal sen. NERI ed altri il 6 agosto 1986.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 18 settembre 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 24 settembre 1986.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 7 ottobre 1986.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, e approvato l'8 ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4067):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 23 ottobre 1986, con pareri delle commissioni II, V e VII.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 5 febbraio 1987.

87G0119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1987.

Scioglimento del consiglio comunale di Camogli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Camogli (Genova) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1986 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Camogli (Genova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Buffoni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1987

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Camogli (Genova) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1986.

Ed invero, la seduta consiliare del 14 novembre 1986 risultava infruttuosa ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Essendo, intanto, scaduto il termine di legge entro il quale il suddetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con ordinanza n. 30311/28998/1 del 2 dicembre 1986, nominava un commissario *ad acta* per la predisposizione ed approvazione dello schema di bilancio.

Tale commissario, con provvedimento del 5 dicembre 1986 notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il consiglio comunale per il giorno 15 dicembre 1986 affinchè provvedesse al citato adempimento, con l'espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine massimo di trenta giorni dalla data sopraindicata, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

In tale seduta, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, la sezione di controllo, con atto n. 30940/6/32630 del 19 dicembre 1986, nominava un commissario regionale che, in data 22 dicembre 1986, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1986.

Il prefetto di Genova ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1986, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illustrissima l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camogli (Genova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ferdinando Buffoni.

Roma, addì 16 febbraio 1987

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

87A2003

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 novembre 1986.

Modificazione alla competenza territoriale delle circoscrizioni doganali di Luino e Varese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, è successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali, dei compartimenti doganali, delle dogane principali e delle dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché le competenze per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto l'art. 9 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 43/73 così come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643, relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734;

Considerata l'opportunità di fare rientrare nella competenza territoriale della circoscrizione doganale di Luino le zone di Laveno-Mombello, Azzio, Brenta, Casalzuigno, Cittiglio, Cuvio e Gemonio in luogo di quella di Varese;

Tenuto presente che tale variazione si rende opportuna in relazione alle esigenze di razionalizzazione e di snellimento dell'attività operativa;

Decreta:

Articolo unico

La competenza territoriale sulle zone di Laveno-Mombello, Azzio, Brenta, Casalzuigno, Cittiglio, Cuvio e Gemonio è demandata alla circoscrizione doganale di Luino in luogo di quella di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

87A2077

DECRETO 5 febbraio 1987.

Perequazione delle pensioni erogate dal Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento della professione di spedizioniere doganale e la istituzione dell'albo professionale e del Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali;

Vista la legge 4 marzo 1969, n. 88, con la quale viene modificato l'art. 15 della citata legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

Visti gli articoli 31 e 40 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, i quali prevedono le modalità per gli aumenti delle pensioni degli spedizionieri doganali in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1986;

Considerato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi rispettivamente tra i mesi di luglio 1984 e giugno 1985 ed i mesi di luglio 1985 e giugno 1986, è aumentata nella misura del 7,09 per cento;

Ritenuto che tale indice medio di aumento del costo della vita risulta confermato con nota n. 18235 del 19 settembre 1986, dall'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1987, le pensioni erogate dal Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali, previste dall'art. 24 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, sono aumentate nella misura del 7,09 per cento del loro ammontare.

Roma, addì 5 febbraio 1987

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A2078

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 febbraio 1987.

Autorizzazione alla S.p.a. Il Mare - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 12 febbraio 1986 della S.p.a. Il Mare - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami:

infortuni;
malattia;
corpi di veicoli ferroviari;
corpi di veicoli aerei;
corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
merci trasportate;
incendio ed elementi naturali;
altri danni ai beni;
R.C. aeromobili;
R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
R.C. generale;
perdite pecuniarie di vario genere;
tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 4 dicembre 1986, prot. n. 617375, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 gennaio 1987;

Decreta:

La S.p.a. Il Mare - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami:

infortuni;
malattia;
corpi di veicoli ferroviari;
corpi di veicoli aerei;
corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
merci trasportate;
incendio ed elementi naturali;
altri danni ai beni;
R.C. aeromobili;

R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
R.C. generale;
perdite pecuniarie di vario genere;
tutela giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1987

Il Ministro: ZANONE

87A1957

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 febbraio 1987.

Modificazione delle quote di produzione dello zucchero.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento CEE n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, più volte modificato, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare gli articoli 23 e 24 che prevedono quote per le imprese produttrici di zucchero, nonché l'art. 25, paragrafo 2, secondo comma, ai sensi del quale la Repubblica italiana può effettuare trasferimenti di quote, in base a progetti di ristrutturazione del settore della barbabietola e del settore saccarifero nazionale, nella misura necessaria alla realizzazione di tali progetti;

Visto il proprio decreto ministeriale 22 aprile 1986, relativo alla determinazione delle quote *A* e *B* per lo zucchero e per l'isoglucosio, ai sensi degli articoli 24 e 25 del citato regolamento CEE n. 1785/81;

Visto il regolamento CEE n. 193/82 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero;

Vista la delibera del 7 marzo 1984, con la quale il CIPE ha approvato gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel piano di risanamento del settore bieticolo-saccarifero, di cui alla legge 11 ottobre 1983, n. 546 ed alla legge 19 dicembre 1983, n. 700;

Visti i piani specifici approvati dal CIPE, ai sensi della richiamata legge 19 dicembre 1983, n. 700;

Considerato che per non compromettere il processo di risanamento e di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero nazionale in atto, i cui orientamenti sono stati delineati nel richiamato piano bieticolo-saccarifero, è necessario continuare la graduale ridistribuzione delle quote di produzione segnatamente sulla base dello stato di avanzamento della ristrutturazione industriale;

Considerato che è opportuno confermare la politica di sostegno a favore delle imprese operanti nell'area centro-meridionale, per le particolari difficoltà che la bieticoltura incontra in tale area, e che pertanto, appare necessario contenere l'incidenza degli oneri previsti dalla normativa comunitaria del settore a carico delle imprese in questione;

Considerato che si rende necessario modificare le quote assegnate a talune imprese saccarifere con il richiamato decreto 22 aprile 1986;

Considerato che in base all'art. 9 del regolamento CEE n. 193/82 si può considerare come impresa produttrice di zucchero un gruppo di imprese produttrici di zucchero collegate tra di loro sul piano tecnico, economico e strutturale e responsabili in solido degli obblighi derivanti dalla regolamentazione comunitaria, segnatamente nei confronti dei produttori di barbabietole;

Considerato che, ai sensi della delibera CIPI del 17 febbraio 1987, la società SFIR assumerà per la campagna 1987-88 la piena e diretta responsabilità di gestione e conduzione degli zuccherifici di Comacchio, Pontalagoscuro, di proprietà della società Romana zucchero S.p.a. e di San Pietro in Casale, di proprietà della società A.I.E. - Agricola industriale emiliana S.p.a., con sede in Bologna, e quello di San Giovanni in Persiceto di proprietà della società Zuccherificio e raffineria di Mizzana S.p.a., con sede in Bologna, curandone in particolare in nome proprio, ma nell'interesse comune, l'organizzazione degli approvvigionamenti del prodotto agricolo e delle vendite del prodotto trasformato;

Vista la richiesta della società SFIR, in data 17 febbraio 1987;

Considerato che le obbligazioni nei confronti dei singoli coltivatori e quelle derivanti da tutti i rapporti intercorrenti con la Cassa conguaglio zucchero, anche per la produzione relativa alla campagna 1987-88, saranno assunte tramite la società SFIR unitamente e solidalmente dal gruppo SFIR di cui al dispositivo del presente decreto, e che tutte le condizioni al riguardo previste dal citato art. 9 del regolamento CEE n. 193/82 risultano rispettate;

Decreta:

Art. 1

A parziale modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 aprile 1986 ed ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1785/81 del Consiglio, richiamato nelle premesse, sono assegnate le seguenti quote di produzioni espresse in quintali netti di zucchero bianco, indicate a fianco di ciascuna impresa produttrice di zucchero:

Imprese produttrici di zucchero	Quota *A*	Quota *B*
Eridania Zuccherifici nazionali S.p.a. Genova	4.802.820	972.580
I.S.I. Industria saccarifera italiana agroindustriale S.p.a. Padova	2.675.820	524.280
Nusam S.p.a. Roma	643.480	96.520
I.S.Z. Industria sarda zuccheri S.p.a Villasor (Cagliari)	224.180	33.620

Art. 2.

Per la campagna 1987-88, il gruppo SFIR è considerato, ai sensi dell'art. 9 del regolamento CEE n. 193/82, citato nelle premesse, come impresa produttrice di zucchero.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1987

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

87A2165

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 gennaio 1987.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione relative all'aeroporto di Pantelleria.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della naviagazione;

Vista la legge 30 gennàio 1963, n. 141;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonché il livello medio dell'aeroporto ed i livelli medi dei tratti di perimetro corrispondente alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Pantelleria;

Considerato che occorre, altresì, indicare se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno.

Decretano:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto di Pantelleria per le due piste esistenti, come segue:

Pista principale:

direzione di atterraggio	76° - 256°
lunghezza della pista	superiore a mt 1.500
livello medio dei tratti di perimetro corrispondente alla direzione d'atterraggio	testata 08 mt 192.85 s.l.m. testata 26 mt 181.96 s.l.m.

Pista secondaria:

direzione di atterraggio	28° - 208°
lunghezza della pista	compresa tra mt 1.080 e mt 1.500
livello medio dei tratti di perimetro corrispondente alla direzione di atterraggio	testata 03 mt 189.70 s.l.m. testata 21 mt 177.62 s.l.m.
livello medio dell'aeroporto	mt 187 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 28 gennaio 1987

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

87A2097

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 marzo 1987.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Mazara del Vallo. (Ordinanza n. 913/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Visto il telegramma n. 264/Gab del 19 febbraio nel quale il prefetto di Trapani ha rappresentato la grave situazione di crisi idrica determinatasi nel comune di Mazara del Vallo a seguito dell'esteso inquinamento dello acquedotto urbano con grave pregiudizio per le condizioni igienico-sanitarie della popolazione;

Considerato che nel corso di una riunione presso il Dipartimento della protezione civile in giorno 27 febbraio 1987 alla presenza di rappresentanti del comune di Mazara del Vallo, è emerso che per garantire l'approvvigionamento idrico della popolazione è necessario effettuare con la massima urgenza alcuni interventi;

Considerato, altresì, che il comune di Mazara del Vallo ha prodotto istanza intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, una anticipazione di fondi sul mutuo richiesto alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle più urgenti fasi della emergenza della rete idrica urbana secondo i progetti già redatti e in corso di redazione;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza per assicurare il rifornimento idrico del comune di Mazara del Vallo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Trapani, è autorizzato a promuovere e coordinare ogni iniziativa diretta a risolvere, nel più breve tempo possibile, l'emergenza derivata dall'inquinamento della rete di distribuzione idrica del comune di Mazara del Vallo.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo il prefetto di Trapani si avvale dell'opera degli organi statali, regionali e comunali e svolge l'attività anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Il servizio opere pubbliche di emergenza esercita l'alta vigilanza e provvede alla nomina dei collaudatori limitatamente alle opere di captazione e trasporto di acqua dai nuovi pozzi al comune di Mazara del Vallo. Il servizio bilancio e affari amministrativi provvede alla costituzione di apposito fondo presso il prefetto di Trapani.

Art. 4.

L'onere derivante dalla attuazione della presente ordinanza valutato in lire 4.400 milioni è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La somma sopra indicata verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti del comune di Mazara del Vallo ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2114

ORDINANZA 6 marzo 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Vasto. (Ordinanza n. 914/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le relazioni n. 5290 del 1° marzo 1986 e n. 1286 del 6 marzo 1986, rispettivamente dell'ufficio tecnico comunale di Vasto e dell'ufficio del genio civile di Chieti, nelle quali a seguito di sopralluoghi viene individuato un grosso movimento franoso iniziatosi il 1° marzo 1986 in località Cono a Mare dove insistono edifici di civile abitazione;

Vista la relazione n. 6432 dell'11 marzo 1986 del capo dell'ufficio tecnico del comune di Vasto che riferisce su un ulteriore movimento franoso manifestatosi la sera del 9 marzo 1986 in località via Tre Segni del comune di Vasto dove insistono edifici di civile abitazione;

Visto il verbale del 17 dicembre 1986 stilato a seguito del sopralluogo effettuato in pari data da funzionari e tecnici della prefettura di Chieti, della regione, del comune, del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e di questo dipartimento nel quale si conviene che il rischio maggiore sussiste per gli edifici che si trovano presso il ciglio della scarpata in località Via Tre Segni, per il quale la regione e il comune hanno predisposto un intervento stimato in L. 2.700.000.000;

Vista la relazione in data 27 febbraio 1987, con la quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche dichiara di aver accertato, nella suddetta località, la presenza di pericolo incombente, per la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione degli interventi più urgenti relativi al consolidamento del terreno e delle strutture edilizie interessate al movimento franoso;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune di Vasto in località Via Tre Segni è assegnata alla regione Abruzzo la somma di L. 2.700.000.000 a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8.

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche di emergenza è affidata l'alta vigilanza e la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2115

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 620ª seduta pubblica per mercoledì 18 marzo 1987, alle ore dodici, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

87A2254

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/4729 del 20 febbraio 1987 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Castelnuovo Cilento è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1988, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 139.267.570 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 149.300.561 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Cerbone Adelio Adolfo e Guzzo Maria Adua.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/5202 del 20 febbraio 1987 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Frattaminore è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1988, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 59.022.109 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 62.603.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Riccio Arcangelo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/5204 del 20 febbraio 1987 al titolare delle esattorie comunali delle imposte dirette di Ferrazzano e Montenero di Bisaccia è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1988, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 370.548.561 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 384.660.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Benedetto Michele, Potalivio Armando, Maroscia Alfonsina, Giangiobbe Agostino, Luciano Costanza Chiara.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Campobasso darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4687 del 20 febbraio 1987 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Moschiano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1988, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 157.133.240 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 170.797.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Romano Costantino.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/3945 del 20 febbraio 1987 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Montefiore dell'Aso è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1988, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 70.890.335 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 72.850.000 iscritto a ruolo a nome delle ditte: Picena Sports; S.r.l. Tomaificio Astro; Bi.Mi. S.n.c.; Michetti Lusi; Biancucci Loenarda e Tomaificio Zebra.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Ascoli Piceno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4907 del 20 febbraio 1987 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Palmi è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1988, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 288.127.950 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 304.575.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti La Capria Francesco, Bonasera Vincenzo e Alvaro Vincenzo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4721 del 20 febbraio 1987 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Parete è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1988, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 116.925.590 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 124.111.650 iscritto a ruolo a nome del contribuente Cecere Gaetano.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Caserta darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4187 del 20 febbraio 1987 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Garbagnate Milanese è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1988, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 17.134.100.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 17.512.367.000 iscritto a ruolo a nome del sig. Gianfranco Dolcimascolo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/4421 del 20 febbraio 1987 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Occimiano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1988, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.059.173.400 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.095.432.270 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Debernardi Lorenzo e Raiteri Oreste.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Alessandria dara attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A2087

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'ammortamento dei certificati di credito 9,50% - 1984/1994

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1987, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sette serie dei certificati di credito 9,50% - 1984/1994, emessi in base alla legge 30 marzo 1981, n. 119, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 649 e decreto ministeriale 17 maggio 1985.

Il giorno 1° aprile 1987, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di una serie del suddetto prestito.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1987.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

87A2166

Nona estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1987, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento di due serie degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 e 1978/1988, emessi in base al: decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e decreto ministeriale 6 agosto 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 4 ottobre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 14 novembre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 1° aprile 1987, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla nona estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1987.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

87A2168

Decima ed ultima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1987

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1987, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento di una serie degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1987, emessi in base al: decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386; legge 31 marzo 1976, n. 72 e decreti ministeriali rispettivamente 6 agosto 1976 e 30 dicembre 1976.

Il giorno 1° aprile 1987, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla decima estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1987.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

87A2167

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 2

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65. — Data: 3 maggio 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: De Vito Michele, nato a Napoli il 2 settembre 1935. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale: L. 2.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A1696

MINISTERO DEL TESORO

N. 47

Corso dei cambi del 10 marzo 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1319,510	1319,510	1319,70	1319,510	1319,510	1319,58	1319,650	1319,510	1319,510	1319,51
Marco germanico	710,520	710,520	710,30	710,520	710,520	710,56	710,600	710,520	710,520	710,52
Franco francese	213,560	213,560	213,30	213,560	213,560	213,55	213,540	213,560	213,560	213,55
Fiorino olandese	629,080	629,080	629,10	629,080	629,080	629,07	629,070	629,080	629,080	629,08
Franco belga	34,320	34,320	34,33	34,320	34,320	34,32	34,320	34,320	34,320	34,32
Lira sterlina	2090,100	2090,100	2094 —	2090,100	2090,100	2089,95	2089,800	2090,100	2090,100	2090,10
Lira irlandese	1900,800	1900,800	1900 —	1900,800	1900,800	1901,15	1901,500	1900,800	1900,800	—
Corona danese	189,040	189,040	188,95	189,040	189,040	189,04	189,040	189,040	189,040	189,05
Dracma	9,710	9,710	9,74	9,710	—	—	9,710	9,710	9,710	—
E.C.U.	1476,300	1476,300	1476,25	1476,300	1476,300	1476,30	1476,300	1476,300	1476,300	1476,30
Dollaro canadese	988,100	988,100	989 —	988,100	988,100	988,17	988,250	988,100	988,100	988,10
Yen giapponese	8,586	8,586	8,60	8,586	8,586	8,58	8,582	8,586	8,586	8,56
Franco svizzero	844 —	844 —	843,50	844 —	844 —	843,90	843,800	844 —	844 —	844 —
Scellino austriaco	101,066	101,066	101,05	101,066	101,066	101,06	101,060	101,066	101,066	101,06
Corona norvegese	188,650	188,650	188,75	188,650	188,650	188,65	188,650	188,650	188,650	188,65
Corona svedese	203,820	203,820	203,75	203,820	203,820	203,81	203,800	203,820	203,820	203,82
FIM	290,330	290,330	290,50	290,330	290,330	290,39	290,450	290,330	290,330	—
Escudo portoghese	9,251	9,251	9,28	9,251	9,251	9,26	9,280	9,251	9,251	9,25
Peseta spagnola	10,144	10,144	10,13	10,144	10,144	10,14	10,150	10,144	10,144	10,14
Dollaro australiano	901,100	901,100	902 —	901,100	901,100	902,05	903 —	901,100	901,100	901,10

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 marzo 1987

Dollaro USA	1319,580	Lira irlandese	1901,150	Scellino austriaco	101,063
Marco germanico	710,560	Corona danese	189,040	Corona norvegese	188,650
Franco francese	213,550	Dracma	9,710	Corona svedese	203,810
Fiorino olandese	629,075	E.C.U.	1476,300	FIM	290,390
Franco belga	34,320	Dollaro canadese	988,175	Escudo portoghese	9,265
Lira sterlina	2089,950	Yen giapponese	8,584	Peseta spagnola	10,147
		Franco svizzero	843,900	Dollaro australiano	902,050

Media dei titoli del 10 marzo 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	94,600
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,400
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,825
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 4-1983/87	99,975
» » » » 1- 5-1983/87	100,125
» » » » 1- 6-1983/87	100,250
» » » » 1-11-1983/87	100,350
» » » » 1-12-1983/87	100,525
» » » » 1- 1-1984/88	100,200
» » » » 1- 2-1984/88	100,450
» » » » 1- 3-1984/88	100,300
» » » » 1- 4-1984/88	100,350
» » » » 1- 5-1984/88	100,250
» » » » 1- 6-1984/88	100,250
» » » » 1- 7-1983/88	100,425
» » » » 1- 8-1983/88	101,400
» » » » 1- 9-1983/88	101,450
» » » » 1-10-1983/88	101,575
» » » » 15- 7-1990	98,700
» » » » 16- 8-1990	98,825
» » » » 18- 9-1990	98,725
» » » » 18-10-1990	98,775
» » » » 1-11-1990	103,625
» » » » 18-11-1983/90	98,825
» » » » 1-12-1983/90	103,625
» » » » 18-12-1990	99,225
» » » » 1- 1-1984/91	103,675
» » » » 17- 1-1991	98,750
» » » » 1- 2-1984/91	103,750
» » » » 18- 2-1991	98,725
» » » » 1- 3-1984/91	102,175
» » » » 18- 3-1991	98,750
» » » » 1- 4-1984/91	102,050
» » » » 1- 5-1984/91	101,975
» » » » 1- 6-1984/91	101,975
» » » » 1- 7-1984/91	101,050
» » » » 1- 8-1984/91	101,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1984/91	101,200
» » » » 1-10-1984/91	101,125
» » » » 1-11-1984/91	101,100
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	100,400
» » » » 1- 2-1992	99,500
» » » » 1- 2-1995	100,375
» » » » 1- 3-1995	97,725
» » » » 1- 4-1995	97,550
» » » » 1- 5-1995	97,725
» » » » 1- 6-1995	98,275
» » » » 1- 7-1995	99,825
» » » » 1- 8-1995	99,525
» » » » 1- 9-1995	99,475
» » » » 1-10-1995	99,575
» » » » 1-11-1995	99,350
» » » » 1-12-1995	99,200
» » » » 1- 1-1996	99,125
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	101,850
» » » 12,50% 1- 2-1988	102 —
» » » 12 % 1- 3-1988	102,125
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,925
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,800
» » » 12,50% 1-10-1988	103,425
» » » 12,50% 1-11-1988	103,325
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,050
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,300
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,500
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,450
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,150
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,850
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,650
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,600
» » » 12,50% 1- 4-1990	105,100
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,925
» » » 10 % 1- 6-1990	101,075
» » » 9,50% 1- 7-1990	100,150
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,375
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,875
» » » » 1983/90 11,50%	109,175
» » » » 1984/91 11,25%	109,150
» » » » 1984/92 10,50%	108,800
» » » » 1985/93 9,60%	105,400
» » » » 1985/93 9,75%	105,600
» » » » 1985/93 8,75%	102,075
» » » » 1985/93 9%	102,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M10037

MINISTERO DEL TESORO

N. 48

Corso dei cambi dell'11 marzo 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1320 —	1320 —	1320,100	1320 —	1320 —	1320 —	1320 —	1320 —	1320 —	1320 —
Marco germanico	710,520	710,520	710,400	710,520	710,520	710,530	710,540	710,520	710,520	710,520
Franco francese	213,560	213,560	213,750	213,560	213,560	213,560	213,560	213,560	213,560	213,560
Fiorino olandese	629,190	629,190	629,300	629,190	629,190	629,200	629,210	629,190	629,190	629,190
Franco belga	34,319	34,319	34,320	34,319	34,319	34,310	34,320	34,319	34,319	34,310
Lira sterlina	2107,100	2107,100	2106,500	2107,100	2107,100	2107,300	2107,500	2107,100	2107,100	2107,100
Lira irlandese	1903,500	1903,500	1903 —	1903,500	1903,500	1903,250	1903 —	1903,500	1903,500	—
Corona danese	189,100	189,100	189,100	189,100	189,100	189,080	189,070	189,100	189,100	189,100
Dracma	9,715	9,715	9,720	9,715	—	—	9,700	9,715	9,715	—
E.C.U.	1477,750	1477,750	1477,800	1477,750	1477,750	1477,970	1478,200	1477,750	1477,750	1477,750
Dollaro canadese	991,800	991,800	990 —	991,800	991,800	991,520	991,250	991,800	991,800	991,800
Yen giapponese	8,607	8,607	8,600	8,607	8,607	8,690	8,605	8,607	8,607	8,600
Franco svizzero	846,850	846,850	846,500	846,850	846,850	846,850	846,850	846,850	846,850	846,850
Scellino austriaco	101,064	101,064	101,070	101,064	101,064	101,060	101,065	101,064	101,064	101,060
Corona norvegese	189,250	189,250	189,250	189,250	189,250	189,350	189,450	189,250	189,250	189,250
Corona svedese	204,280	204,280	204,100	204,280	204,280	204,300	204,330	204,280	204,280	204,280
FIM	290,600	290,600	290,600	290,600	290,600	290,640	290,690	290,600	290,600	—
Escudo portoghese	9,270	9,270	9,290	9,270	9,270	9,270	9,280	9,270	9,270	9,270
Peseta spagnola	10,153	10,153	10,150	10,153	10,153	10,150	10,155	10,153	10,153	10,150
Dollaro australiano	904,700	904,700	904 —	904,700	904,700	904,600	904,500	904,700	904,700	904,700

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 marzo 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1320 —
Marco germanico	710,530
Franco francese	213,560
Fiorino olandese	629,200
Franco belga	34,319
Lira sterlina	2107,300
Lira irlandese	1903,250
Corona danese	189,085
Dracma	9,707
E.C.U.	1477,970
Dollaro canadese	991,525
Yen giapponese	8,606
Franco svizzero	846,850
Scellino austriaco	101,064
Corona norvegese	189,350
Corona svedese	204,305
FIM	290,645
Escudo portoghese	9,275
Peseta spagnola	10,154
Dollaro australiano	906,600

Media dei titoli dell'11 marzo 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	94,600
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,400
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,825
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 4-1983/87	99,975
» » » » 1- 5-1983/87	100,125
» » » » 1- 6-1983/87	100,250
» » » » 1-11-1983/87	100,450
» » » » 1-12-1983/87	100,575
» » » » 1- 1-1984/88	100,250
» » » » 1- 2-1984/88	100,475
» » » » 1- 3-1984/88	100,225
» » » » 1- 4-1984/88	100,375
» » » » 1- 5-1984/88	100,350
» » » » 1- 6-1984/88	100,250
» » » » 1- 7-1983/88	101,450
» » » » 1- 8-1983/88	101,425
» » » » 1- 9-1983/88	101,575
» » » » 1-10-1983/88	101,475
» » » » 15- 7-1990	98,750
» » » » 16- 8-1990	98,925
» » » » 18- 9-1990	98,800
» » » » 18-10-1990	98,750
» » » » 1-11-1990	103,675
» » » » 18-11-1983/90	98,850
» » » » 1-12-1983/90	103,675
» » » » 18-12-1990	99,175
» » » » 1- 1-1984/91	103,575
» » » » 17- 1-1991	98,725
» » » » 1- 2-1984/91	103,750
» » » » 18- 2-1991	98,800
» » » » 1- 3-1984/91	102,175
» » » » 18- 3-1991	98,750
» » » » 1- 4-1984/91	102,050
» » » » 1- 5-1984/91	102,050
» » » » 1- 6-1984/91	102,050
» » » » 1- 7-1984/91	101,100
» » » » 1- 8-1984/91	.101,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1984/91	101,250
» » » » 1-10-1984/91	101,100
» » » » 1-11-1984/91	101,075
» » » » 1-12-1984/91	100,375
» » » » 1- 1-1992	100,350
» » » » 1- 2-1992	99,525
» » » » 1- 2-1995	100,400
» » » » 1- 3-1995	97,650
» » » » 1- 4-1995	97,525
» » » » 1- 5-1995	97,725
» » » » 1- 6-1995	98,200
» » » » 1- 7-1995	99,825
» » » » 1- 8-1995	99,500
» » » » 1- 9-1995	99,475
» » » » 1-10-1995	99,550
» » » » 1-11-1995	99,375
» » » » 1-12-1995	—
» » » » 1- 1-1996	—
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	101,850
» » » 12,50% 1- 2-1988	102 —
» » » 12 % 1- 3-1988	102,175
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,825
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,800
» » » 12,50% 1-10-1988	103,350
» » » 12,50% 1-11-1988	103,400
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,025
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,325
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,625
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,450
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,100
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,700
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,600
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,575
» » » 12,50% 1- 4-1990	105,100
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,875
» » » 10 % 1- 6-1990	101,100
» » » 9,50% 1- 7-1990	100,075
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,375
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,625
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,875
» » » » 1983/90 11,50%	109,175
» » » » 1984/91 11,25%	109,225
» » » » 1984/92 10,50%	108,850
» » » » 1985/93 9,60%	105,325
» » » » 1985/93 9,75%	105,500
» » » » 1985/93 8,75%	102 —
» » » » 1985/93 9%	102,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M11037

MINISTERO DEL TESORO

N. 49

Corso dei cambi del 12 marzo 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1319,500	1319,500	1319,600	1319,500	1319,500	—	1319,600	1319,500	1319,500	1319,500
Marco germanico	710,520	710,520	710,600	710,520	710,520	—	710,540	710,520	710,520	710,520
Franco francese	213,510	213,510	213,500	213,510	213,510	—	213,530	213,510	213,510	213,500
Fiorino olandese	629 —	629 —	629,100	629 —	629 —	—	629,040	629 —	629 —	629 —
Franco belga	34,320	34,320	34,330	34,320	34,320	—	34,320	34,320	34,320	34,320
Lira sterlina	2097,700	2097,700	2095 —	2097,700	2097,700	—	2098,500	2097,700	2097,700	2097,700
Lira irlandese	1902,800	1902,800	1903 —	1902,800	1902,800	—	1902,710	1902,800	1902,800	—
Corona danese	188,910	188,910	188,950	188,910	188,910	—	189 —	188,910	188,910	188,900
Dracma	9,733	9,733	9,720	9,733	—	—	9,723	9,733	9,733	—
E.C.U.	1477 —	1477 —	1477 —	1477 —	1477 —	—	1477,330	1477 —	1477 —	1477 —
Dollaro canadese	1001,500	1001,500	998 —	1001,500	1001,500	—	1001,100	1001,500	1001,500	1001,500
Yen giapponese	8,615	8,615	8,600	8,615	8,615	—	8,618	8,615	8,615	8,610
Franco svizzero	847,350	847,350	847,500	847,350	847,350	—	847,500	847,350	847,350	847,350
Scellino austriaco	101,069	101,069	101,090	101,069	101,069	—	101,085	101,069	101,069	101,060
Corona norvegese	189,300	189,300	189 —	189,300	189,300	—	189,280	189,300	189,300	189,300
Corona svedese	204,410	204,410	204,100	204,410	204,410	—	204,400	204,410	204,410	204,400
FIM	290,670	290,670	290,600	290,670	290,670	—	290,590	290,670	290,670	—
Escudo portoghese	9,270	9,270	9,290	9,270	9,270	—	9,280	9,270	9,270	9,270
Peseta spagnola	10,148	10,148	10,140	10,148	10,148	—	10,145	10,148	10,148	10,140
Dollaro australiano	911,100	911,100	909 —	911,100	911,100	—	898 —	911,100	911,100	911,100

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 marzo 1987

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1319,550	Lira irlandese	1902,755	Scellino austriaco	101,077
Marco germanico	710,530	Corona danese	188,955	Corona norvegese	189,290
Franco francese	213,520	Dracma	9,728	Corona svedese	204,405
Fiorino olandese	629,020	E.C.U.	1477,160	FIM	290,630
Franco belga	34,320	Dollaro canadese	1001,300	Escudo portoghese	9,275
Lira sterlina	2098,100	Yen giapponese	8,616	Peseta spagnola	10,146
		Franco svizzero	847,425	Dollaro australiano	904,550

Media dei titoli del 12 marzo 1987

Rendita 5% 1935	94,600
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,400
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,825
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 4-1983/87	99,975
» » » » 1- 5-1983/87	100,125
» » » » 1- 6-1983/87	100,250
» » » » 1-11-1983/87	100,550
» » » » 1-12-1983/87	100,575
» » » » 1- 1-1984/88	100,250
» » » » 1- 2-1984/88	100,450
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	100,400
» » » » 1- 5-1984/88	100,250
» » » » 1- 6-1984/88	100,325
» » » » 1- 7-1983/88	101,425
» » » » 1- 8-1983/88	101,450
» » » » 1- 9-1983/88	101,625
» » » » 1-10-1983/88	101,350
» » » » 15- 7-1990	98,775
» » » » 16- 8-1990	98,925
» » » » 18- 9-1990	98,775
» » » » 18-10-1990	98,825
» » » » 1-11-1990	103,675
» » » » 18-11-1983/90	98,850
» » » » 1-12-1983/90	103,650
» » » » 18-12-1990	99,150
» » » » 1- 1-1984/91	103,600
» » » » 17- 1-1991	98,700
» » » » 1- 2-1984/91	103,725
» » » » 18- 2-1991	98,850
» » » » 1- 3-1984/91	102,225
» » » » 18- 3-1991	98,900
» » » » 1- 4-1984/91	102,050
» » » » 1- 5-1984/91	102 —
» » » » 1- 6-1984/91	101,975
» » » » 1- 7-1984/91	101,125
» » » » 1- 8-1984/91	101,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1984/91	101,275
» » » » 1-10-1984/91	101,100
» » » » 1-11-1984/91	101,075
» » » » 1-12-1984/91	100,400
» » » » 1- 1-1992	100,300
» » » » 1- 2-1992	99,525
» » » » 1- 2-1995	100,350
» » » » 1- 3-1995	97,650
» » » » 1- 4-1995	97,525
» » » » 1- 5-1995	97,725
» » » » 1- 6-1995	98,225
» » » » 1- 7-1995	99,950
» » » » 1- 8-1995	99,600
» » » » 1- 9-1995	99,525
» » » » 1-10-1995	99,550
» » » » 1-11-1995	99,400
» » » » 1-12-1995	99,200
» » » » 1- 1-1996	99,125
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	101,800
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,100
» » » 12 % 1- 3-1988	102,225
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,825
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,850
» » » 12,50% 1-10-1988	103,350
» » » 12,50% 1-11-1988	103,750
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,100
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,375
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,600
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,475
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,050
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,625
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,750
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,700
» » » 12,50% 1- 4-1990	105,075
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,825
» » » 10 % 1- 6-1990	101,125
» » » 9,50% 1- 7-1990	100,025
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,600
» » » Nov. 12 % 1-10-1987	101,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,875
» » » » 1983/90 11,50%	108,175
» » » » 1984/91 11,25%	109,125
» » » » 1984/92 10,50%	108,400
» » » » 1985/93 9,60%	105,300
» » » » 1985/93 9,75%	105,725
» » » » 1985/93 8,75%	101,825
» » » » 1985/93 9%	102,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M12037

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alteco*, con sede in Montesilvano (Pescara) e stabilimento di Montesilvano (Pescara), a decorrere dal 3 gennaio 1985:
periodo: dal 6 ottobre 1986 al 3 aprile 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Dipiudi Europa*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra, a decorrere dal 4 maggio 1985:
periodo: dal 6 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
CIPI 20 dicembre 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Scuotto*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 23 maggio 1984:
periodo: dal 23 maggio 1985 al 18 novembre 1985;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Plastica Tirrena*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli), a decorrere dal 9 marzo 1985:
periodo: dal 9 settembre 1986 al 7 marzo 1987;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Officine O.R.A.*, con sede in Castelferretti di Falconara Marittima (Ancona) e stabilimento di Castelferretti di Falconara Marittima (Ancona), a decorrere dal 10 febbraio 1985:
periodo: dal 12 agosto 1985 al 12 novembre 1985;
CIPI 23 settembre 1983: dal 12 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 maggio 1986, punto 55.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Officine O.R.A.*, con sede in Castelferretti di Falconara Marittima (Ancona) e stabilimento di Castelferretti di Falconara Marittima (Ancona), a decorrere dal 10 febbraio 1985:
periodo: dal 13 novembre 1985 al 10 febbraio 1986;
CIPI 23 settembre 1983: dal 12 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Officine O.R.A.*, con sede in Castelferretti di Falconara Marittima (Ancona) e stabilimento di Castelferretti di Falconara Marittima (Ancona), a decorrere dal 10 febbraio 1985:
periodo: dall'11 febbraio 1986 al 9 agosto 1986;
CIPI 23 settembre 1983: dal 12 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Officine O.R.A.*, con sede in Castelferretti di Falconara Marittima (Ancona) e stabilimento di Castelferretti di Falconara Marittima (Ancona), a decorrere dal 10 febbraio 1985:
periodo: dal 10 agosto 1986 al 5 febbraio 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 12 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. F.lli Marino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 3 giugno 1985:
periodo: dal 5 dicembre 1986 al 2 giugno 1987;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Conceria Salca*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dall'8 maggio 1985:
periodo: dal 9 novembre 1986 al 7 maggio 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. La Diligentia*, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno) e stabilimento di Montecorvino Pugliano (Salerno), a decorrere dal 28 marzo 1985:
periodo: dal 1° ottobre 1986 al 29 marzo 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 4 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Azard di Cinefra Francesco & C.*, con sede in Castelcisterna (Napoli) e stabilimento di Castelcisterna (Napoli), a decorrere dal 29 marzo 1985:
periodo: dal 30 settembre 1986 al 28 marzo 1987;
CIPI 1° marzo 1985: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Calzaturificio Studio 5*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), a decorrere dal 21 aprile 1985:
periodo: dal 23 ottobre 1986 al 20 aprile 1987;
CIPI 27 maggio 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.I.G.I. - Soc. it. gestioni industriali*, con sede in Manocalzati (Avellino) e stabilimento di Manocalzati (Avellino), a decorrere dal 4 luglio 1985:
periodo: dal 10 luglio 1986 al 5 gennaio 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 13 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Samin - Miniera di Monteneve*, con sede in Racines (Bolzano) e stabilimento di Racines (Bolzano), a decorrere dal 26 febbraio 1985:
periodo: dal 30 agosto 1986 al 25 febbraio 1987;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 14 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. C.L.S. - Costruzione legno sud*, con sede in Arco Felice (Napoli) e stabilimento di Arco Felice (Napoli), a decorrere dal 9 ottobre 1985:
periodo: dal 15 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
CIPI 30 marzo 1983: dal 18 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Icobox*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno), a decorrere dal 4 ottobre 1985:
periodo: dal 10 ottobre 1986 al 7 aprile 1987;
CIPI 30 marzo 1982: dal 16 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

18) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi, operanti in comune di Quartu S. Elena (Cagliari), a decorrere dall'11 giugno 1985:
periodo: dal 13 dicembre 1985 al 17 marzo 1986;
CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 15 maggio 1985;
causa: crisi di settore.

19) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi, operanti in comune di Quartu S. Elena (Cagliari), a decorrere dall'11 giugno 1985:
periodo: dal 18 marzo 1986 al 13 settembre 1986;
CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 15 maggio 1985;
causa: crisi di settore.

20) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi, operanti in comune di Quartu S. Elena (Cagliari), a decorrere dall'11 giugno 1985:
periodo: dal 14 settembre 1986 al 12 marzo 1987;
CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 15 maggio 1985;
causa: crisi di settore.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cisa*, con sede in Mercato San Severino (Salerno) e stabilimento di Mercato San Severino (Salerno), a decorrere dal 15 novembre 1985:
periodo: dal 18 novembre 1986 al 16 maggio 1987;
CIPI 19 maggio 1983: dal 18 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

22) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in comune di Castegnato (Brescia), a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 2 luglio 1985 al 4 ottobre 1985;
CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 30 novembre 1984;
causa: crisi di settore.

23) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in comune di Castegnato (Brescia), a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 5 ottobre 1985 al 2 aprile 1986;
CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 30 novembre 1984;
causa: crisi di settore.

24) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in comune di Castegnato (Brescia), a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 3 aprile 1986 al 29 settembre 1986;
CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 30 novembre 1984;
causa: crisi di settore.

25) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in comune di Castegnato (Brescia), a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 30 settembre 1986 al 28 dicembre 1986;
CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 30 novembre 1984;
causa: crisi di settore.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Mobilificio De Dominicis Miro*, con sede in Montorio al Vomano (Teramo) e stabilimento di Montorio al Vomano (Teramo), a decorrere dal 13 marzo 1985:
periodo: dal 14 dicembre 1986 all'11 giugno 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 14 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Contimer*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), a decorrere dal 6 novembre 1985:
periodo: dal 13 novembre 1986 all'11 maggio 1987;
CIPI 27 novembre 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Isma Sud*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 26 novembre 1985:
periodo: dal 3 dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
CIPI 11 giugno 1979: dal 25 dicembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. S.I.C.L.A. di L. Di Muzio & F.lli*, con sede in Pescara e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), a decorrere dal 22 ottobre 1985:
periodo: dal 28 ottobre 1986 al 25 aprile 1987;
CIPI 2 maggio 1985: dal 29 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Aspe*, con sede in Forino (Avellino) e stabilimento di Forino (Avellino), a decorrere dal 4 luglio 1985:
periodo: dal 10 luglio 1986 al 5 gennaio 1987;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 7 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Cornici Cobra*, con sede in Villaricca (Napoli) e stabilimento di Villaricca (Napoli), a decorrere dal 25 settembre 1985:
periodo: dal 1° ottobre 1986 al 29 marzo 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Flood italiana*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli), a decorrere dal 24 ottobre 1985:
periodo: dal 29 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

33) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in comune di Chiusa (Bolzano), a decorrere dal 13 dicembre 1984:
periodo: dal 16 giugno 1985 al 18 settembre 1985;
CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 15 novembre 1984;
causa: crisi di settore.

34) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in comune di Chiusa (Bolzano), a decorrere dal 13 dicembre 1984:
periodo: dal 19 settembre 1985 al 17 dicembre 1985;
CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 15 novembre 1984;
causa: crisi di settore.

35) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in comune di Chiusa (Bolzano), a decorrere dal 13 dicembre 1984:
periodo: dal 18 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 15 novembre 1984;
causa: crisi di settore.

36) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in comune di Chiusa (Bolzano), a decorrere dal 13 dicembre 1984:
periodo: dal 16 giugno 1986 al 12 dicembre 1986;
CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 15 novembre 1984;
causa: crisi di settore.

37) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario, operanti in comune di Sciacca (Agrigento), a decorrere dal 1° febbraio 1985:
periodo: dal 1° agosto 1985 al 6 novembre 1985;
CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 15 gennaio 1985;
causa: crisi di settore.

38) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario, operanti in comune di Sciacca (Agrigento), a decorrere dal 1° febbraio 1985:
periodo: dal 7 novembre 1985 al 4 febbraio 1986;
CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 15 gennaio 1985;
causa: crisi di settore.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. General Tecnica*, con sede in Colli di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) e stabilimento di Colli di Monte San Giovanni Campano (Frosinone), a decorrere dal 4 novembre 1985:
periodo: dal 4 maggio 1986 al 6 agosto 1986;
CIPI 12 giugno 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. General Tecnica*, con sede in Colli di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) e stabilimenti di Colli di San Giovanni Campano (Frosinone), a decorrere dal 4 novembre 1985:
periodo: dal 7 agosto 1986 al 4 novembre 1986;
CIPI 12 giugno 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Simi*, con sede in Albaredo Arnaboldi (Pavia) e stabilimento di Albaredo Arnaboldi (Pavia), a decorrere dal 12 maggio 1985:
periodo: dal 13 novembre 1985 al 15 febbraio 1986;
CIPI 5 maggio 1983: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Simi*, con sede in Albaredo Arnaboldi (Pavia) e stabilimento di Albaredo Arnaboldi (Pavia), a decorrere dal 12 maggio 1985:
periodo: dal 16 febbraio 1986 al 16 maggio 1986;
CIPI 5 maggio 1983: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dall' azienda *S.p.a. C.I.PRE. - Costruzioni industriali prefabbricati*, con sede in Milano e stabilimento di S. Martino in Strada - Lodi (Milano), a decorrere dal 3 agosto 1985:
periodo: dal 4 febbraio 1986 al 9 maggio 1986;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 4 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. C.I.PRE. - Costruzioni industriali prefabbricati*, con sede in Milano e stabilimento di S. Martino in Strada - Lodi (Milano), a decorrere dal 3 agosto 1985:
periodo: dal 10 maggio 1986 al 7 agosto 1986;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 4 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F.lli Mucciola e Ferretti*, con sede in Castiglione Messer Raimondo (Teramo) e stabilimento di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), a decorrere dal 18 marzo 1985:
periodo: dal 21 novembre 1986 al 19 maggio 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 12 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Costa*, con sede in Castellaneta (Taranto) e stabilimento di Castellaneta (Taranto), a decorrere dal 21 marzo 1986:
periodo: dal 27 settembre 1986 al 31 dicembre 1986;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 5 luglio 1982;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Costa*, con sede in Castellaneta (Taranto) e stabilimento di Castellaneta (Taranto), a decorrere dal 21 marzo 1986:
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 marzo 1987;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 5 luglio 1982;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.T.I. - Industria tecnochimica italiana*, con sede in Cotignola (Ravenna) e stabilimento di Cotignola (Ravenna), a decorrere dal 2 novembre 1985:
periodo: dal 6 maggio 1986 al 4 agosto 1986;
CIPI 5 maggio 1983: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.T.I. - Industria tecnochimica italiana*, con sede in Cotignola (Ravenna) e stabilimento di Cotignola (Ravenna), a decorrere dal 2 novembre 1985:
periodo: dal 5 agosto 1986 al 2 novembre 1986;
CIPI 5 maggio 1983: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mega International*, con sede in Faenza (Ravenna) e stabilimento di Faenza (Ravenna), a decorrere dal 27 novembre 1985:
periodo: dal 1° giugno 1986 al 29 agosto 1986;
CIPI 28 novembre 1985: dal 20 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mega International*, con sede in Faenza (Ravenna) e stabilimento di Faenza (Ravenna), a decorrere dal 27 novembre 1985:
periodo: dal 30 agosto 1986 al 27 novembre 1986;
CIPI 28 novembre 1985: dal 20 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 15 maggio 1980:
periodo: dal 20 maggio 1985 al 21 novembre 1985;
CIPI 30 marzo 1982 con effetto dal 15 maggio 1980 e CIPI 18 dicembre 1986;
causa: crisi di settore.

53) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 15 maggio 1980:
periodo: dal 22 novembre 1985 al 20 maggio 1986;
CIPI 30 marzo 1982 con effetto dal 15 maggio 1980 e CIPI 18 dicembre 1986;
causa: crisi di settore.

54) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 15 maggio 1980:
periodo: dal 21 maggio 1986 al 15 novembre 1986;
CIPI 30 marzo 1982 con effetto dal 15 maggio 1980 e CIPI 18 dicembre 1986;
causa: crisi di settore.

55) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 15 maggio 1980:
periodo: dal 16 novembre 1986 al 14 maggio 1987;
CIPI 30 marzo 1982 con effetto dal 15 maggio 1980 e CIPI 18 dicembre 1986;
causa: crisi di settore.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. U.S. Navy*, con sede in Sigonella (Catania) e stabilimento di Sigonella (Catania), a decorrere dal 3 agosto 1981:
periodo: dal 21 luglio 1985 al 16 gennaio 1986;
CIPI 24 giugno 1982: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1982.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. U.S. Navy*, con sede in Sigonella (Catania) e stabilimento di Sigonella (Catania), a decorrere dal 3 agosto 1981:
periodo: dal 17 gennaio 1986 al 15 luglio 1986;
CIPI 24 giugno 1982: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1982.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. U.S. Navy*, con sede in Sigonella (Catania) e stabilimento di Sigonella (Catania), a decorrere dal 3 agosto 1981:
periodo: dal 16 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
CIPI 24 giugno 1982: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1982.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Ettore Calabrese*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 10 ottobre 1981:
periodo: dal 14 settembre 1986 al 12 marzo 1987;
CIPI 20 luglio 1979: dal 18 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1982.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F.lli Jacovone*, con sede in Chieti Scalo (Chieti) e stabilimento di Chieti Scalo (Chieti), a decorrere dal 2 agosto 1981:
periodo: dal 16 gennaio 1986 al 14 luglio 1986;
CIPI 5 agosto 1980: dal 5 febbraio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1983.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Main*, con sede in Teramo e stabilimento di Teramo, a decorrere dal 10 maggio 1986:
periodo: dal 9 novembre 1986 all'11 febbraio 1987;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 16 giugno 1981;
causa: crisi aziendale.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Main*, con sede in Teramo e stabilimento di Teramo, a decorrere dal 10 maggio 1986:
periodo: dal 12 febbraio 1987 al 12 maggio 1987;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 16 giugno 1981;
causa: crisi aziendale.

63) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione di calce idrata, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 5 maggio 1982:
periodo: dal 25 ottobre 1985 al 22 gennaio 1986;
CIPI 9 febbraio 1984 con effetto dal 15 aprile 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

64) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione di calce idrata, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 5 maggio 1982:
periodo: dal 23 gennaio 1986 al 21 luglio 1986;
CIPI 9 febbraio 1984 con effetto dal 15 aprile 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

65) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione di calce idrata, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 5 maggio 1982:
periodo: dal 22 luglio 1986 al 17 gennaio 1987;
CIPI 9 febbraio 1984 con effetto dal 15 aprile 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Lucienne*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 12 febbraio 1982:
periodo: dal 26 luglio 1986 al 21 gennaio 1987;
CIPI 25 settembre 1980: dal 21 febbraio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Rotostilgraf*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 3 aprile 1983:
periodo: dal 20 giugno 1986 al 16 dicembre 1986;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1984.

68) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in comune di Aprilia (Latina), a decorrere dal 28 aprile 1983:
periodo: dal 27 ottobre 1986 al 25 aprile 1987;
CIPI 1° agosto 1985 con effetto dal 15 marzo 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1985.

69) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Orlificio Partenopeo*, con sede in Afragola (Napoli) e stabilimento di Afragola (Napoli), a decorrere dal 16 gennaio 1983:
periodo: dal 1° luglio 1986 al 27 dicembre 1986;
CIPI 5 dicembre 1979: dal 23 luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

70) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Club 3*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 26 aprile 1983:
periodo: dal 15 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

71) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Valsele*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno), a decorrere dal 29 marzo 1983:
periodo: dal 18 marzo 1986 al 13 settembre 1986;
CIPI 28 settembre 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

72) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore lavanderia industriale, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 29 luglio 1983:
periodo: dal 19 gennaio 1987 al 18 aprile 1987;
CIPI 3 agosto 1984 con effetto dal 15 giugno 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984.

73) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Jeans By Work*, con sede in Arco Felice (Napoli) e stabilimento di Arco Felice (Napoli), a decorrere dal 14 agosto 1983:
periodo: dal 5 agosto 1986 al 31 gennaio 1987;
CIPI 28 aprile 1982: dal 15 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

74) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Mollica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 15 ottobre 1983:
periodo: dal 7 ottobre 1986 al 4 aprile 1987;
CIPI 24 giugno 1978: dal 2 maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

75) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Lombarda fertilizzanti*, con sede in Manfredonia (Foggia) e stabilimento di Manfredonia (Foggia), a decorrere dal 29 novembre 1983:
periodo: dal 20 settembre 1986 al 18 marzo 1987;
CIPI 11 marzo 1982: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

76) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Folonari*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), a decorrere dal 20 febbraio 1984:
periodo: dal 15 novembre 1986 al 13 maggio 1987;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 22 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

77) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sirma*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 26 febbraio 1984:
periodo: dal 21 agosto 1986 al 16 febbraio 1987;
CIPI 18 aprile 1979: dal 5 marzo 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985.

78) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Bifulco*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 26 maggio 1984:
periodo: dal 20 agosto 1986 al 13 febbraio 1987;
CIPI 13 aprile 1979: dal 6 marzo 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

79) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione cosmetici, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 28 novembre 1983:
periodo: dal 24 febbraio 1986 al 22 agosto 1986;
CIPI 19 giugno 1985 con effetto dal 15 ottobre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

80) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione cosmetici, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 28 novembre 1983:
periodo: dal 23 agosto 1986 al 21 novembre 1986;
CIPI 19 giugno 1985 con effetto dal 15 ottobre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

81) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Cialini Anna Maria*, con sede in S. Nicolò a Tordino (Teramo) e stabilimento di S. Nicolò a Tordino (Teramo), a decorrere dal 30 giugno 1984:
periodo: dal 29 settembre 1985 al 27 marzo 1986;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 giugno 1985.

82) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. La Lattografica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 4 gennaio 1984:
periodo: dal 30 settembre 1986 al 28 marzo 1987;
CIPI 17 gennaio 1980: dal 22 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

83) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fusite italiana*, con sede in Ravina (Trento) e stabilimento di Ravina (Trento), a decorrere dal 29 agosto 1984:
periodo: dal 27 agosto 1986 al 12 febbraio 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

84) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Conato*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli), a decorrere dal 22 ottobre 1984:
periodo: dal 24 luglio 1986 al 19 gennaio 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 26 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

85) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sitel*, con sede in Genova e stabilimenti di Alessandria, Asti, Genova, Catanzaro, Napoli, Salerno, Roma, Cosenza e Castrovillari (Cosenza), Frosinone e Sora (Frosinone), Imperia e Sanremo (Imperia), a decorrere dal 5 luglio 1984:
periodo: dal 2 ottobre 1986 al 30 marzo 1987;
CIPI 17 settembre 1981: dal 2 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

86) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.O.A.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 19 novembre 1984:
periodo: dal 19 agosto 1986 al 14 febbraio 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

87) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Plastica vesuviana*, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e stabilimento di Somma Vesuviana (Napoli), a decorrere dal 5 gennaio 1985:
periodo: dal 4 settembre 1986 al 2 marzo 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dall'11 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

87A2172

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore fonderie di ghisa e di acciaio di seconda fusione (vedi classificazione ISTAT, voce 3.10.01 ora voce 311.1), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 luglio 1986 al 17 gennaio 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore strumenti musicali e loro accessori, codice ISTAT 492, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore ciclo, motociclo ed accessori, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 agosto 1986 al 15 febbraio 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

87A2118

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di attuatori pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.16810/XV.J.5 in data 27 gennaio 1987, gli attuatori pirotecnici prodotti in Francia dalla ditta Avions Marcel Dassault, costituiti da due elementi mobili a forma di coltello e da un corpo in lega leggera, contenente due cariche di 200 mg di azoturo al piombo, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi della pubblica sicurezza e classificati della terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

87A2053

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 16 febbraio 1987, n. **1/32.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie. Applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 12 febbraio 1987. Disposizioni di attuazione degli articoli: 3, 4, 8, 11, 30, 38, 98 e delle causali 1), 2), 9), 42), 49a), 52) e 104a) dell'allegato *A*. Disposizioni di attuazione dell'allegato *B*.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, è così modificata:

1) Le disposizioni di attuazione dell'art. 3 sono sostituite dalle seguenti:

«Tra le garanzie prestate da non residenti che possono essere accettate da residenti vanno, tra l'altro, annoverate le garanzie personali, come le fidejussioni e gli avalli, le garanzie reali, ivi compresi i depositi cauzionali, nonché le eventuali obbligazioni derivanti da lettere di patronage».

2) Le disposizioni di attuazione dell'art. 4 sono sostituite dalle seguenti:

«1) Si precisa che le disposizioni stabilite in materia di garanzie si applicano anche alle lettere di patronage ove queste si estrinsechino in vere e proprie fidejussioni ovvero in promesse del fatto del terzo; in particolare gli impegni della specie, quando assunti da soggetti diversi dalle banche abilitate, sono sempre subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi ai sensi del punto 14 dell'art. 106 del decreto.

2) Nel caso di partecipazione di imprese residenti a gare indette all'estero per lavori con o senza forniture di merci e/o di servizi, le banche possono procedere in ogni caso al rilascio di garanzie del tipo "advance payment bond" e al rilascio di quelle del tipo "bid bond" e "performance bond" a condizione che:

a) sia previsto un introito di valuta per un importo:

non inferiore al 10% dell'ammontare globale dell'operazione, qualora l'esecuzione della stessa non comporti l'esportazione dall'Italia di merci e/o servizi ovvero, pur comportandola, il relativo valore non superi la suddetta percentuale;

almeno pari al valore delle merci e/o servizi da esportare dall'Italia, qualora il valore complessivo degli stessi superi la percentuale del 10% dell'ammontare globale dell'operazione;

b) eventuali quote di pagamento "a collaudo siano contenute nella misura conforme agli usi commerciali e comunque non superiore al 15%.

Le predette garanzie (del tipo advance, bid e performance bond) possono essere rilasciate anche prima dei provvedimenti valutari eventualmente richiesti sempreché, nel caso di bid e di performance bond, sussistano le condizioni di cui ad *a*) e *b*).

Qualora dalla documentazione prodotta dalle imprese interessate non sia possibile verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate, le banche sotto la loro responsabilità possono rilasciare le garanzie del tipo bid e performance bond sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'operatore interessato attestante l'esistenza delle condizioni stesse.

La garanzia del tipo "advance payment bond" può essere rilasciata anche prima che sia stata ottenuta l'autorizzazione prescritta per la merce oggetto delle forniture, nel caso in cui la merce stessa sia sottoposta a divieti di carattere merceologico, mentre il "bid bond" ed il "performance bond" possono essere rilasciati prima dei provvedimenti di carattere merceologico eventualmente prescritti, solo a condizione che l'offerta presentata dall'impresa contenga la clausola che l'esecuzione della fornitura, se aggiudicata, è subordinata all'ottenimento della relativa autorizzazione e che il mancato rilascio dell'autorizzazione merceologica rende inoperante la garanzia stessa.

Si precisa, inoltre, che, ove l'esecuzione dei lavori di cui trattasi sia effettuata dalle imprese residenti in concorso con imprese non residenti (joint venture), le garanzie in argomento possono essere rilasciate limitatamente alla quota di pertinenza italiana ovvero, per l'intero, sempreché in quest'ultimo caso venga prestata da banca estera contro-garanzia per la quota di pertinenza estera nella medesima valuta e ovviamente di pari durata. La stessa disposizione si applica per le garanzie rilasciate per il rimborso delle facilitazioni di credito previste nel secondo comma dell'articolo in riferimento.

3) Nel caso di pagamento di impegni facenti carico ad operatori residenti (armatori, noleggiatori o assicuratori), in conseguenza di sinistri marittimi intervenuti con nave estera, per i quali non sia ancora accertata la relativa responsabilità, la garanzia può essere prestata purché esista controgaranzia di banca non residente, rilasciata nella medesima valuta di quella richiesta e la nave sia assicurata presso una compagnia di assicurazione operante in Italia, autorizzata ad intrattenere conti in valuta estera e la garanzia richiesta non ecceda i limiti della responsabilità contrattuale della compagnia assicuratrice.

4) Nel caso di impegni facenti carico ad operatori residenti (armatori, noleggiatori o assicuratori) in conseguenza di fatti di mare per i quali le loro navi abbiano causato danni a navi estere o abbiano dovuto

ricorrere all'assistenza di navi estere (urto, investimento, disincaglio, rimorchio), la garanzia può essere prestata a condizione che la nave sia assicurata presso una compagnia di assicurazione operante in Italia, autorizzata a intrattenere conti in valuta estera e la garanzia richiesta non ecceda i limiti della responsabilità contrattuale della compagnia assicuratrice».

3) Le disposizioni di attuazione dell'art. 8 sono così modificate:

a) Il punto 1) «Provvista delle banche abilitate mediante linee di credito concesse da non residenti» e il punto 2) «Impieghi in valuta delle banche abilitate mediante linee di credito con non residenti» sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«1) *Provvista delle banche abilitate mediante linee di credito concesse da non residenti.*

Le banche abilitate possono ricevere da non residenti facilitazioni in valuta ed in lire di conto estero, sotto forma di linee di credito, utilizzabili secondo forme tecniche liberamente scelte dalle banche abilitate ed il cui rimborso sia previsto non oltre 18 mesi dall'utilizzo per cassa. Resta ferma la preclusione ad effettuare quelle operazioni che sono vietate da specifiche disposizioni valutarie.

2) *Impieghi in valuta delle banche abilitate mediante linee di credito con non residenti.*

Le banche abilitate possono concedere facilitazioni in valuta a banche e primaria clientela non residenti, sotto forma di linee di credito, sempreché siano destinate al finanziamento di operazioni autorizzate, alle quali partecipino o meno residenti ed il cui rimborso sia previsto non oltre 18 mesi dall'utilizzo per cassa.

Le facilitazioni di credito utilizzabili attraverso le forme tecniche dello "scoperto transitorio di corriere" sono limitate alle banche non residenti e devono essere rimborsate entro dieci giorni dai singoli utilizzi».

b) Nel punto 4) viene aggiunto il seguente paragrafo:

«D) *Finanziamenti relativi a transazioni tra residenti regolabili in valuta estera.*

Le banche abilitate possono concedere finanziamenti in valuta estera a favore di residenti a fronte di obbligazioni con altri residenti regolabili in valuta ai sensi dell'art. 98 del decreto.

In tale fattispecie, a seconda che il finanziamento sia erogato al debitore per il regolamento dell'operazione o al creditore per lo smobilizzo del credito, si applicano, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni stabilite ai precedenti paragrafi *A*), *B*) e *C*)».

c) Le disposizioni del punto 4), sez. II «Finanziamenti mediante sconto di crediti verso non residenti» sono sostituite dalle seguenti:

«II - *Finanziamenti mediante sconto di crediti.*

Le banche abilitate possono procedere allo sconto di crediti in valuta estera, con scadenza fino a diciotto mesi, vantati da residenti verso non residenti in dipendenza di operazioni commerciali, operazioni di transito e operazioni invisibili correnti autorizzate. In particolare si precisa che alle banche è tra l'altro consentito scontare *pro soluto* o *pro solvendo* effetti cambiari ovvero altri documenti rappresentativi di crediti verso non residenti o di merci a questi vendute da residenti.

Lo sconto di crediti oltre i diciotto mesi è consentito solo se le banche siano state autorizzate dai competenti organi monetari a concedere finanziamenti oltre il breve termine ovvero se i crediti vengono riscontati *pro soluto* all'estero entro diciotto mesi dall'effettuazione dello sconto.

L'impegno valutario è assolto quando si realizza l'introito dall'estero a regolamento del credito scontato; quando il credito è riscontato all'estero, l'impegno si intende assolto contestualmente al ricavo del risconto.

Queste ultime disposizioni si applicano anche agli impegni relativi a crediti in lire verso non residenti.

Le banche — osservate, ove applicabili, le norme di cui ai precedenti commi — possono procedere allo sconto di crediti derivanti da obbligazioni regolabili in valuta ai sensi dell'art. 98 del decreto».

4) Le disposizioni di attuazione dell'art. 11 sono sostituite dalle seguenti:

«Il primo intervento delle banche abilitate nelle operazioni con l'estero deve avvenire su richiesta dell'interessato contenente gli elementi che caratterizzano l'operazione.

La richiesta deve essere corredata da specifica attestazione circa il rispetto di particolari condizioni, adempimenti e limiti d'importo, se prescritti, avendo riguardo per questi ultimi, all'importo complessivo dell'operazione, indipendentemente da eventuali frazionamenti. Essa può essere sottoscritta, per conto dell'interessato, anche da rappresentante munito di procura scritta che lo abilita al compimento dei predetti atti, copia della quale deve essere trattenuta agli atti della banca. In ogni caso il soggetto rappresentato è responsabile della autenticità e veridicità della documentazione esibita dal rappresentante per comprovare la regolarità dell'operazione; la sottoscrizione da parte del rappresentante della dichiarazione attestante l'autenticità e veridicità della documentazione predetta è effettuata nella veste di portavoce del soggetto direttamente interessato.

Le banche abilitate, in occasione del trasferimento all'estero di somme soggette a ritenute alla fonte per effetto di norme tributarie, devono farsi rilasciare dall'interessato idonea documentazione o, in mancanza, una dichiarazione da cui risulti che la somma da trasferire è al netto delle ritenute previste dalle norme tributarie ovvero che le ritenute non sono state effettuate o sono state effettuate in misura ridotta, in applicazione di convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.

Le banche abilitate devono subordinare alla preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero l'esecuzione delle operazioni, demandate alla loro iniziativa, per le quali non venga esibita dall'operatore interessato documentazione a loro avviso sufficiente. È pure subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero l'esecuzione di quelle operazioni che, pur essendo inquadrabili in linea di principio tra quelle rimesse all'iniziativa bancaria, presentino tuttavia aspetti particolari non disciplinati espressamente dalle norme che regolano le operazioni medesime. In tali casi le banche devono evidenziare, nelle istanze al predetto dicastero, i motivi per i quali se ne richiede l'intervento, esprimendo contestualmente il proprio parere.

Le banche devono, invece, declinare tutte le operazioni sulla cui regolarità sostanziale, agli effetti valutari, sussistono fondati dubbi, segnalandole all'Ufficio italiano dei cambi (Servizio ispettorato).

Nelle operazioni finanziarie ed in quelle commerciali non assistite da modulo valutario le banche devono procedere alla invalidazione dei documenti loro sottoposti:

integralmente, per i documenti che esauriscano la loro funzione probatoria con la presentazione considerata;

ovvero

parzialmente, e in tal caso con indicazione della quota, per quelli suscettibili di ulteriore presentazione.

Nelle operazioni commerciali assistite da modulo valutario le banche che procedono al primo intervento non sono tenute a invalidare la documentazione loro esibita. Esse procedono al regolamento a condizione che l'operazione risulti loro non regolata. A tal fine, qualora il regolamento concerne operazioni assistite da modulo valutario di banca diversa, la banca richiesta del regolamento accerta la circostanza di cui sopra, informandosi presso la banca precedentemente intervenuta, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del decreto ministeriale 18 luglio 1985.

Perfezionata l'operazione, le banche abilitate devono conservare agli atti, per il periodo fissato dalle leggi vigenti, copia della documentazione esibita ed eventualmente invalidata, nonché gli esemplari di propria pertinenza dei moduli e delle segnalazioni valutarie».

5) Nelle disposizioni di attuazione dell'art. 30 il primo comma è sostituito dal seguente:

«I conti autorizzati "Italia" possono essere intrattenuti anche presso più di una banca della stessa piazza o di diversa piazza».

6) Le disposizioni di attuazione di cui al punto 2) dell'articolo 38 sono sostituite dalle seguenti:

«2) *Conti intestati ad imprese residenti che costituiscono stabili organizzazioni all'estero.*

Il limite massimo degli importi accreditabili in detti conti è il 30% del valore complessivo della commessa, ovvero il maggiore importo autorizzato in via particolare.

Nel caso di sole forniture di merci, qualora si renda necessario sostenere spese *in loco* per l'approntamento delle forniture medesime, la possibilità di trattenere all'estero, nei conti onde trattasi, disponibilità in valuta anticipate a fronte della fornitura deve intendersi limitata al controvalore di lire 100 milioni.

È consentito ai titolari dei conti di procedere a trasferimenti di fondi dall'Italia onde far fronte a temporanee carenze dei conti medesimi, fermi rimanendo i limiti massimi di accreditamento fissati a seconda dei casi.

È consentito ai titolari dei conti di ricevere da banche non residenti facilitazioni di credito in valuta locale strumentali all'esecuzione *in loco* di prestazioni di servizio e/o forniture di merci autorizzate.

È inoltre consentito ai residenti che si trovino nelle condizioni stabilite nell'articolo in riferimento per la detenzione dei conti acquisire, nei limiti massimi di accreditamento sopra indicati, le disponibilità esistenti al momento della chiusura dei conti della specie intrattenuti da altri residenti, ove tali conti siano espressi in valuta non trasferibile. Alle imprese titolari di conti onde trattasi è altresì consentito accreditare i conti della specie con banconote in valuta locale residuate a propri dipendenti.

I conti di cui sopra possono essere intestati, oltre che alle imprese italiane, con facolà di movimentazione riconosciuta in tali casi ai responsabili delle predette stabili organizzazioni, anche direttamente a tali organizzazioni, fermo retando l'obbligo di cessione o di dichiarazione delle relative disponibilità e quanto stabilito nel precedente comma, nel caso in cui vengano a mancare i presupposti che ne hanno determinato l'accensione».

7) Tra il quarto e quinto comma delle disposizioni di attuazione dell'art. 98 viene inserita la seguente precisazione:

«Si precisa che tra gli altri valori mobiliari emessi o pagabili all'estero di cui al primo comma dell'articolo in riferimento, devono intendersi ricompresi anche le quote di organismi di investimento collettivo di cui alla causale 104b) dell'allegato *A*».

8) Le disposizioni di attuazione della causale 1) sono modificate come segue:

— la lettera *g*) degli *esborsi* è sostituita dalla seguente:

«*g*) le banche abilitate devono subordinare i loro interventi nelle operazioni di cui alla presente causale all'esame dei documenti normalmente utilizzati nel settore dei trasporti internazionali nonché ad ogni altro documento ritenuto utile o necessario a comprovare la regolarità delle operazioni medesime»;

— la lettera *b*) degli *introiti* è sostituita dalla seguente:

«*b*) le banche abilitate devono subordinare i loro interventi nelle operazioni di cui alla presente causale

all'esame dei documenti normalmente utilizzati nel settore dei trasporti internazionali, nonché ad ogni altro documento ritenuto utile o necessario a comprovare la regolarità delle operazioni medesime».

9) Le disposizioni di attuazione della causale 2) sono modificate come segue:

— la lettera *c*) degli *esborsi* è sostituita dalla seguente:

«*c*) le banche abilitate devono subordinare i loro interventi all'esame dei documenti normalmente utilizzati nelle operazioni della specie in campo internazionale nonché ad ogni altro documento ritenuto utile o necessario a comprovare la regolarità delle operazioni medesime»;

— la lettera *a*) degli *introiti* è sostituita dalla seguente:

«*a*) le banche abilitate devono subordinare i loro interventi all'esame dei documenti normalmente utilizzati nelle operazioni della specie in campo internazionale nonché ad ogni altro documento ritenuto utile o necessario a comprovare la regolarità delle operazioni medesime».

10) Il punto 5) delle disposizioni di attuazione della causale 9) (*esborsi*) è sostituito dal seguente:

«5) Documento giustificativo fondamentale — da esibire alla banca intermediaria sia da parte di operatori privati che di spedizionieri nazionali — per i rimborsi (ovvero per lo scarico dell'impegno nel caso di anticipata copertura) a spedizionieri esteri di spese e di prestazioni e per l'accertamento del loro ammontare è la «nota spese» che lo spedizioniere estero ha rimesso alla propria controparte in Italia (spedizioniere residente o operatore privato). Quest'ultima è impegnata ad invalidare agli effetti valutari la documentazione afferente le causali di esborso indicate nella nota spese, con specifico richiamo alla nota stessa, nonché a tenerla a disposizione degli organi valutari per eventuali controlli. Per detti pagamenti le banche all'uopo incaricate possono comunque richiedere, a complemento delle «note spese», ogni altro documento che ritengano necessario ai fini dell'accertamento della regolarità dei pagamenti stessi.

Fermo restando l'obbligo di regolare le prestazioni entro i termini pro-tempore vigenti, è inoltre concesso agli spedizionieri nazionali di intrattenere con ogni spedizioniere estero un conto di compensazione valutaria il cui saldo non deve superare Lit. 10.000.000, nel quale vengono iscritte le varie partite di debito e di credito, determinandone la compensazione, partite per le quali deve essere conservata la relativa documentazione. Qualora, eccezionalmente, il saldo del conto superi l'ammontare di Lit. 10.000.000, deve provvedersi immediatamente alla copertura dell'eccedenza».

11) Le disposizioni di attuazione della causale 49a) sono modificate come segue:

— le disposizioni della lettera *a*) del quarto comma del paragrafo I «Assegnazioni di valuta ai residenti» sono sostituite dalle seguenti:

«*a*) biglietti di Stato e/o di banca esteri»;

— sono abrogate le disposizioni concernenti i «Biglietti di Stato e/o di banca esteri di cui al punto 1) delle «Disposizioni particolari per l'utilizzo a viaggio di singoli mezzi di pagamento»;

— il punto 2) «Assegni turistici in lire» diventa punto 1);

— il punto 3) è sostituito dal seguente:

«2) *Eurochèques.*

Le banche abilitate e le aziende di credito autorizzate dalla Banca d'Italia ad operare come Centri raccolta valute (questi ultimi con l'intesa che per il regolamento delle operazioni della specie nei confronti delle banche estere devono appoggiarsi alla banca abilitata cui fanno capo) possono rilasciare a propria clientela residente, titolare di «carta assegni», libretti di assegni da emettere in lire italiane e da spendere all'estero (eurochèques), tenendo presente che:

i moduli di assegni devono essere contraddistinti dall'apposizione o riproduzione dell'apposito contrassegno distintivo dell'Eurochèques e su ciascuno di essi deve essere apposta chiaramente la stampiglia «questo assegno può circolare esclusivamente all'estero in quanto emesso su presentazione di carta assegni»;

il rilascio di nuovi assegni o di una nuova carta assegni è subordinato all'accertamento dell'osservanza per gli eurochèques precedentemente utilizzati e già pervenuti, della disciplina in materia di regolamento del servizio eurochèques;

gli assegni onde trattasi possono essere utilizzati da parte del residente entro il limite di Lit. 1.600.000 a viaggio, tenendo conto delle altre assegnazioni valutarie ottenute per il medesimo viaggio all'estero»;

— il punto 4) «Carte di credito», diventa punto 3);

— nel paragrafo III «Vendita di valuta a non residenti» l'importo di Lit. 1.000.000 di cui al 2° alinea del secondo comma è sostituito con Lit. 5.000.000».

12) Nelle disposizioni di attuazione della causale 52) sono abrogati il terzo e il quarto comma.

13) Le disposizioni di attuazione della causale 104a) sono sostituite dalle seguenti:

«1) L'acquisto dei titoli di cui alla causale in riferimento deve essere effettuato a fermo, con regolamento in contanti o a termine e, quando quotati, nel rispetto delle norme vigenti nelle relative borse di contrattazione. L'acquisto di titoli destinati, nell'ambito di piani di risparmio (o investimento) predisposti dalla casa madre, a propri dipendenti o a dipendenti delle società del Gruppo, deve aver luogo secondo le condizioni e le modalità fissate in tali piani.

2) I residenti possono acquistare, per il tramite di banche abilitate, titoli italiani espressi in lire quotati presso borse valori ufficiali estere, anche se rappresentati da certificati emessi all'estero. I titoli acquistati — previa

sostituzione, se rappresentati da certificati ordinari emessi all'estero, con titoli nominativi di emissione italiana muniti della stampiglia «circolante all'estero» — devono essere intestati al nome dei residenti interessati e reintrodotti nel territorio della Repubblica per la conversione in titoli di circolazione interna.

3) Sono vietate sui titoli di cui alla presente causale operazioni a premio o di riporto, come pure di acquisto (o vendita) a pronti contro contemporanea vendita (o acquisto) a termine».

14) Le disposizioni di attuazione dell'allegato *B* sono sostituite dalle seguenti:

«ALLEGATO *B*

GARANZIE PASSIVE

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Causale 1).

Si applicano le disposizioni stabilite per le medesime fattispecie nelle disposizioni di attuazione dell'art. 4. Inoltre per i trasferimenti a titolo indennizzi sinistri, la compagnia assicuratrice deve presentare alla banca incaricata idonea documentazione (bando di concorso o richiesta di offerte pubblicati dall'ente appaltante; contratto di esecuzione dei lavori e/o forniture all'estero; richiesta motivata di indennizzo presentata all'avente diritto non residente; eventuale scambio di corrispondenza; polizza cauzionale emessa in relazione a detti lavori e/o forniture, ecc.).

In rapporto alle operazioni di cui trattasi la compagnia assicuratrice operante in Italia, regolarmente autorizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad operare nel ramo cauzioni-fidejussioni, può emettere la polizza o a diretto favore del committente non residente, o a controgaranzia di una compagnia non residente che abbia essa direttamente garantito il committente, dietro richiesta della compagnia residente. In quest'ultimo caso, la compagnia residente può, tramite banca e presentando la documentazione del caso, rimborsare le spese e pagare le commissioni dovute alla sua corrispondente non residente.

Causale 2).

Si applicano le disposizioni stabilite per le medesime fattispecie nelle disposizioni di attuazione dell'art. 4.

Causale 3).

Si applicano le disposizioni stabilite per le medesime fattispecie nelle disposizioni di attuazione dell'art. 4».

15) Sono abrogate le disposizioni di attuazione della causale 42).

Il direttore: SCORDINO

87A2099

CIRCOLARE 16 febbraio 1987, n. 2/22.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali. Applicazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985 «Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci», come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 1987: Disposizioni di attuazione degli articoli 17, 26, 31 e degli allegati 3/*A*, 3/*B*, 3/*C* e 3/*D*.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 2/20 del 18 luglio 1985, emanata in applicazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985, è modificata come segue:

1) Il punto 4) delle disposizioni di attuazione dell'art. 17 è modificato come segue:

«4) Operazioni commerciali relative a francobolli.

Il valore dei francobolli italiani o esteri, da importare o esportare, è pari al loro valore facciale, se essi sono in regolare distribuzione e non sono obliterati. Negli altri casi il valore è stabilito sulla base di accertamento eseguito, su richiesta dell'operatore, da perito filatelico, incaricato dalla competente rappresentanza dell'Ufficio italiano dei cambi presso le filiali della Banca d'Italia, il quale rilascia apposita attestazione, o dal Sindacato nazionale dei commercianti di francobolli per collezione, che appone un visto per congruità sulla fattura relativa ai francobolli da importare o da esportare».

2) L'ultimo comma delle disposizioni di attuazione dell'art. 26 è modificato come segue:

«L'estrazione delle merci sopraelencate: *a)* per l'immissione al consumo interno non comporta riflessi valutari, ma deve essere autorizzata dal Ministero del commercio con l'estero quando si tratti di merci prodotte in cantine vigilate con vincolo alla rispedizione all'estero; *b)* per forniture a navi e aerei nazionali o esteri deve avvenire con le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione dell'art. 24 del decreto; *c)* per la rispedizione all'estero deve essere autorizzata dall'Ufficio italiano dei cambi, anche per plafond determinati, fatta eccezione per le merci prodotte in cantine vigilate con vincolo alla rispedizione all'estero, e deve essere effettuata con le modalità valutarie prescritte per le esportazioni in genere».

3) Le disposizioni di attuazione dell'art. 31 sono sostituite dalle seguenti:

«1) Rilascio delle autorizzazioni.

Per l'approvvigionamento di oro greggio (in lingotti ovvero in forme diverse come verghe, pani, polvere e rottami) le imprese residenti, esercenti attività che implicano l'impiego dell'oro quale materia prima, devono rivolgere, direttamente o per il tramite di una banca abilitata, richiesta di autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale per le valute) e al Ministero del tesoro (Direzione generale del Tesoro),

trasmettendone copia per conoscenza all'Ufficio italiano dei cambi. In dette richieste le imprese richiedenti devono precisare il loro fabbisogno trimestrale di metallo non inferiore a 5 chilogrammi e devono impegnarsi a destinare l'oro, acquistato a fronte delle autorizzazioni, esclusivamente ad uso industriale, intendendosi per tale la trasformazione del metallo greggio in prodotto finito o semilavorato.

Ai fini delle presenti disposizioni non è considerato uso industriale la trasformazione dell'oro importato in altre forme, con titolo equivalente, che comunque escludano la diretta utilizzazione a scopo industriale.

Le autorizzazioni, che sono rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1968, vengono notificate dall'Ufficio italiano dei cambi alle imprese assegnatarie con il modulo mod. OC 460 di cui all'allegato 3/*A* alla presente circolare. Tale modulo deve essere restituito all'Ufficio italiano dei cambi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di utilizzazione delle autorizzazioni stesse, unitamente alla dichiarazione di utilizzo di cui al successivo paragrafo 5.

2) Modalità di acquisto e contestuale cessione alle imprese assegnatarie.

La banca prescelta dalla impresa procede all'acquisto a pronti da non residenti dell'oro greggio commissionato dopo aver preso visione della notifica di autorizzazione (mod. OC 460).

Contestualmente all'acquisto la banca effettua la cessione dell'oro alla impresa con le modalità previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 23 marzo 1968, provvedendo a:

a) annotare negli appositi spazi a tergo della notifica di autorizzazione (mod. OC 460) il quantitativo dell'oro greggio ceduto e la relativa data;

b) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi a mezzo telex, nel quale avrà cura di riportare il codice banca e il codice piazza, le cessioni effettuate, indicando, per ciascuna di esse, la denominazione della impresa, il numero della notifica di autorizzazione, la forma di approvvigionamento del greggio, il peso complessivo in grammi, il prezzo unitario, l'importo totale dell'acquisto, secondo lo schema di cui all'allegato 3/*B* alla presente circolare. Tale comunicazione deve essere trasmessa l'ultimo giorno lavorativo della settimana nella quale sono state effettuate le cessioni oggetto della comunicazione.

3) Importazione dell'oro:

a) *Importazione per acquisto a fermo.*

L'importazione dell'oro viene effettuata dalla banca. Per ogni quantitativo da importare deve essere esibito in dogana un modulo valutario intestato alla banca acquirente.

b) *Importazione effettuata dalle banche per costituzione del conto deposito.*

L'importazione da parte delle banche di oro da immettere in conto deposito deve essere autorizzata dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero del tesoro. In tale autorizzazione, da richiedere direttamente ai predetti Ministeri (copia della relativa domanda dovrà essere inviata per conoscenza all'Ufficio italiano dei cambi), viene indicata la quantità massima di greggio che può essere costituita in deposito; nei limiti di tale quantitativo, le banche autorizzate possono procedere di iniziativa ad integrare la consistenza del conto mediante una o più importazioni. Il movimento del conto deve formare oggetto di segnalazione trimestrale da trasmettere all'Ufficio italiano dei cambi, compilata secondo lo schema di cui all'allegato 3/*C* alla presente circolare, con riferimento alla consistenza del conto stesso alla data dell'ultimo giorno di ogni trimestre solare. Tale segnalazione deve essere trasmessa entro il 10 aprile, il 10 luglio, il 10 ottobre e il 10 gennaio, rispettivamente per il primo, secondo, terzo e quarto trimestre solare di ciascun anno.

4) Cessione a terzi di oro greggio da parte delle imprese assegnatarie.

È consentito alle imprese assegnatarie di cedere a terzi, sotto la propria responsabilità, l'oro greggio acquistato, sempreché venga utilizzato dai cessionari esclusivamente per uso industriale.

Le imprese assegnatarie possono procedere alla vendita del metallo solo dopo aver riscontrato che i cessionari abbiano quei requisiti di serietà e capacità che lascino ragionevolmente ritenere il quantitativo di oro richiesto compatibile con le loro possibilità operative. Inoltre, le imprese assegnatarie, all'atto della prima cessione, devono farsi consegnare dai cessionari il relativo certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o copia della licenza di pubblica sicurezza, che devono essere aggiornati e conservati agli atti, dai quali risulti che si tratta di imprese esercenti attività che implica l'impiego dell'oro come materia prima; di tale consegna deve essere ripetuta con cadenza annuale.

I cessionari non possono a loro volta cedere, allo stato greggio, l'oro acquistato dagli assegnatari, essendo essi facoltizzati soltanto a lavorarlo in proprio o ad affidarlo in conto lavorazione ad altro laboratorio o industria per ottenere prodotti finiti o semilavorati. Pertanto, all'atto della consegna del metallo, i cessionari devono sottoscrivere, in calce o a tergo delle relative fatture emesse dalle imprese cedenti, ovvero — in caso di fatturazione differita — in calce o a tergo dei relativi documenti di accompagnamento, una dichiarazione redatta, a seconda dei casi, nei seguenti termini:

«Sotto la mia responsabilità dichiaro che l'oro greggio di cui alla presente fattura (o al presente documento di accompagnamento) non sarà ceduto a terzi allo stato greggio, ma verrà immesso immediatamente in lavorazione presso il mio laboratorio».

oppure

«Sotto la mia responsabilità dichiaro che l'oro greggio di cui alla presente fattura (o al presente documento di accompagnamento) non sarà ceduto a terzi allo stato greggio, ma verrà consegnato immediatamente alla impresa . . . (denominazione e indirizzo) . . . in conto lavorazione come da bolle di consegna di carico e scarico della cui conservazione mi reputo responsabile per ogni controllo dei competenti organi valutari».

Le cessioni a terzi di oro greggio devono essere notificate all'Ufficio italiano dei cambi dalle imprese cedenti (assegnatarie) con le modalià di cui al successivo paragrafo 5. Le imprese assegnatarie di oro greggio e gli eventuali loro cessionari devono essere in grado, in sede di accertamenti, di dimostrare il regolare utilizzo dell'oro acquistato.

5) Termini per la presentazione delle richieste di autorizzazioni.

Le imprese interessate devono far pervenire le richieste di autorizzazione entro il 10 dicembre, il 10 marzo, il 10 giugno e il 10 settembre, rispettivamente per il primo, secondo, terzo e quarto trimestre solare di ciascun anno. La copia di tali richieste deve essere inviata all'Ufficio italiano dei cambi.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di utilizzazione delle autorizzazioni, le imprese assegnatarie devono inviare all'Ufficio italiano dei cambi una dichiarazione di utilizzo delle assegnazioni, conforme a quella di cui all'allegato 3/*D* alla presente circolare, che deve essere riferita al trimestre trascorso e corredata del mod. OC 460 relativo allo stesso periodo.

Per le cessioni di oro greggio a terzi, le imprese assegnatarie devono trasmettere all'Ufficio italiano dei cambi un elenco delle imprese alle quali hanno ceduto l'oro con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero delle cessioni e del quantitativo complessivo di metallo ceduto. Tale elenco deve essere trasmesso entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, rispettivamente per le cessioni effettuate nel primo e nel secondo semestre solare dell'anno di riferimento.

Inoltre, annualmente, all'atto della prima richiesta di assegnazione, le imprese assegnatarie devono far pervenire all'Ufficio italiano dei cambi, in allegato alla richiesta medesima, il proprio certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o copia della licenza di pubblica sicurezza aggiornati, da cui risulti l'abilitazione ad utilizzare l'oro greggio per gli usi consentiti.

6) Disposizioni comuni.

Il mancato adempimento degli obblighi innanzi riportati puo comportare un ritardo nell'invio delle notifiche di avvenuta autorizzazione, salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative ove il fatto costituisca violazione della normativa valutaria vigente.

Nella valutazione delle segnalazioni da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi, il quantitativo del metallo deve essere espresso in grammi di oro fino. L'elenco semestrale delle imprese cessionarie deve essere redatto in ordine alfabetico e per ciascuna di esse deve essere indicato il codice fiscale.

Le imprese assegnatarie devono comunque indicare il proprio numero di codice fiscale in qualsiasi istanza inoltrata agli organi competenti in materia di importazione di oro greggio e nelle segnalazioni periodiche da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi.

Le segnalazioni previste nei paragrafi precedenti devono essere trasmesse al Servizio operazioni in cambi dell'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi autorizza le deroghe alle disposizioni contenute nei precedenti paragrafi.

7) Prestito d'uso di oro greggio.

Il rilascio del modulo valutario prescritto per operazioni della specie è subordinato all'assunzione degli impegni di seguito elencati che la società residente mutuataria dovrà assumere con propria dichiarazione responsabile:

l'oro dovrà essere destinato esclusivamente ad usi industriali;

la giacenza d'oro della società mutuataria dovrà essere mantenuta entro i valori della quantità di metallo assunto in prestito. Tali giacenze dovranno essere segnalate all'UIC dalle società mutuatarie compilando, se non assegnatarie, le sole voci di competenza della modulistica prevista per le assegnazioni di oro greggio;

la restituzione di una uguale quantità di oro alla società non residente dovrà avvenire esclusivamente a valere sulle giacenze della mutuataria anche sotto forma di oro lavorato tenuto conto del relativo compenso di lavorazione e non dovrà dare luogo a richieste di assegnazione straordinaria di metallo;

la durata del prestito potrà essere fissata al massimo in un anno, salvo proroga per eguale periodo.

Le banche abilitate sono autorizzate al trasferimento degli interessi sui prestiti d'uso nonché delle eventuali commissioni per estinzione anticipata del prestito, a condizione che essi siano contenuti nella misura normalmente corrente sul mercato internazionale.

Si precisa, infine, che nel caso di acquisto di oro, precedentemente importato in via definitiva senza regolamento a titolo di prestito d'uso, la banca che effettua il regolamento dovrà segnalare all'Ufficio italiano dei cambi mediante modulo di notifica bancaria il regolamento dell'oro importato, indicando il codice relativo al tipo di operazione (cod. 03) ed evidenziare nello spazio note del suddetto modulo di notifica gli estremi del modulo A/IMP senza regolamento, con l'annotazione: «Regolamento d'importazione di oro greggio precedentemente importato senza regolamento a titolo di prestito d'uso».

Si precisa che le stesse disposizioni si applicano anche nell'ipotesi di oro greggio assunto in prestito dalle banche abilitate in nome proprio e per conto di società residenti interessate.

Il direttore: SCORDINO

Allegato **3/A**

Mod. OC 460

Ufficio Italiano dei Cambi

SERVIZIO OPERAZIONI IN CAMBI

NOTIFICA DI AUTORIZZAZIONE

ROMA,

RACCOMANDATA

IL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO HA AUTORIZZATO CODESTA IMPRESA AD ACQUISTARE, PRESSO UNA BANCA ABILITATA AL COMMERCIO DEI CAMBI, IL SEGUENTE QUANTITATIVO DI ORO GREGGIO

Peso approssimativo in chilogrammi di oro

(controllo del quantitativo)

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE È UTILIZZABILE

E DEVE ESSERE RESTITUITA A QUESTO UFFICIO ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI UTILIZZAZIONE UNITAMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI UTILIZZO DELL'ASSEGNAZIONE RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE STESSA, TENENDO PRESENTE CHE LA MANCATA RESTITUZIONE PUÒ COMPORTARE UN RITARDO NEL RILASCIO DI SUCCESSIVE NOTIFICHE DI AUTORIZZAZIONE.

DISTINTI SALUTI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

N.B. — Su conformi istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, si richiama l'attenzione dell'impresa assegnataria sul fatto che, a norma del decreto ministeriale 23 marzo 1968, l'oro di cui alla presente notifica dovrà essere destinato ad usi industriali.

Allegato **3/B**

Mod. OC 461

FAC-SIMILE DI TELEX O TELEGRAMMA SETTIMANALE CON CUI LE BANCHE DEVONO SEGNALARE LE CESSIONI DI ORO GREGGIO ALLE IMPRESE AUTORIZZATE

Segnaliamo cessioni oro greggio effettuate

— in data ....

	Peso grammi	Prezzo	Esborso
Impresa notifica n.	00.000,00	$/gr	$
Impresa notifica n.	00.000,00	$/gr	$
Impresa notifica n.	00.000,00	$/gr	$

— in data ....

(ripetere lo schema di segnalazione di cui sopra per ogni giorno della settimana)

BANCA — PIAZZA

Allegato **3/C**

Mod. OC 462

CONTO DEPOSITO DI ORO GREGGIO
(modulo di segnalazione trimestrale dei movimenti del conto)

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Servizio Operazioni in Cambi

BANCA ....

Movimenti relativi al trimestre ....

(quantità)

- Consistenza del deposito al .... (A)
- Importazioni ed immissioni nel conto (B)
- Prelevamenti per cessione alle imprese assegnatarie (C)
- Consistenza del deposito al .... (D)

(A + B - C = D)

Si conferma che la consistenza del conto è stata sempre mantenuta nei limiti del quantitativo autorizzato.

BANCA — PIAZZA

Allegato **3/D**

Mod. OC 463

DICHIARAZIONE DI UTILIZZO DI ASSEGNAZIONE DI ORO GREGGIO
(da inviare all'UIC entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento, unitamente al Mod. OC 460 relativo allo stesso periodo)

IMPRESA ....

NUMERO NOTIFICA DI AUTORIZZAZIONE ....

TRIMESTRE DI RIFERIMENTO ....

MOVIMENTI	QUANTITÀ (espresse in grammi di oro) (1)
1. Giacenze iniziali al	
2. Acquisti a valere su assegnazione del trimestre	
3. Acquisti sul mercato interno da imprese assegnatarie	
4. Altri acquisti sul mercato	
5. Recuperi di lavorazione	
6. Utilizzi per prestito d'uso autorizzato	____________ (2)
7. Totale A) da n. 1 a n. 6	____________
8. Vendite all'interno di oro lavorato	
9. Vendite all'estero di oro lavorato	
10. Vendite di oro greggio ad imprese cessionarie	(3)
11. Altri utilizzi nella lavorazione	
12. Restituzioni autorizzate di prestito d'uso	____________ (2)
13. Totale B) da n. 8 a n. 12	____________
14. Totale C) = A-B Giacenze finali al	____________
15. Di cui tenute allo stato greggio	____________

N.B. (1) - Arrotondate all'unità.
(2) - Come da prospetto sul retro del modulo.
(3) - Tale quantità deve essere dettagliata nell'elenco semestrale delle imprese cessionarie.

Segue: **DICHIARAZIONE DI UTILIZZO DI ASSEGNAZIONE DI ORO GREGGIO**

relativa al trimestre ....

SITUAZIONE DEI PRESTITI D'USO

Data importazione	Quantitativo importato	Quantitativo utilizzato all'inizio del trimestre A	Quantitativo utilizzato nel corso del trimestre B	Quantitativo restituito nel corso del trimestre C	Quantitativo utilizzato alla fine del trimestre D = A + B — C

(data) *(firma del Rappresentante Legale)*

87A2100

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a quattordici posti di vice ispettore amministrativo nella carriera direttiva amministrativa

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1271, concernente il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera direttiva amministrativa del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il «Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che disciplina le funzioni dirigenziali nell'amministrazione dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1980, n. 1117, che sostituisce la tabella n. 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'organico del ruolo della carriera direttiva amministrativa, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, concernente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della citata legge quadro sul pubblico impiego;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 7, concernente l'immediata esecutività dei provvedimenti di nomina, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1986, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 131, con il quale il Ministero degli affari esteri è autorizzato a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di quattordici funzionari per la copertura di posti risultati vacanti nel ruolo della carriera direttiva amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986 e la circolare n. 55816/8.312.21.17 del 15 novembre 1986 del Dipartimento per la funzione pubblica, concernenti lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Tenuto conto delle detrazioni e delle riserve da effettuare per gli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a quattordici posti di vice ispettore amministrativo in prova nella carriera direttiva amministrativa.

Due di tali posti sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri che rivestono la qualifica di cancelliere capo o equiparata, nonché di cancelliere principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

I posti riservati, non utilizzati a favore degli aventi diritto, saranno conferiti agli idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni. Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso dei requisiti necessari, nonché dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze statistiche, demografiche e attuariali, conseguita presso una università della Repubblica o altro istituto equiparato;

4) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima nonché assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso un pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale e dell'amministrazione Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risieda all'estero. I residenti all'estero sono esonerati dall'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito ed in quale data;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) se e di quali titoli sia in possesso che diano luogo a preferenza o precedenza. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

9) la lingua in cui, a norma dell'art. 4, lettera *c)*, intende svolgere la prova obbligatoria;

10) se e quali prove facoltative, di cui al successivo art. 6, intenda sostenere;

11) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico in carta legale, per i residenti all'estero in carta semplice, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale, da un ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo.

L'amministrazione si riserva di accertare il requisito della idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio. Per i militari, è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità di appartenenza.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso stesso, ovvero siano prive del certificato medico redatto nella debita forma.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) ragioneria pubblica e contabilità di Stato;

b) diritto amministrativo;

c) lingua inglese oppure lingua francese.

La prova scritta di lingua consiste in una composizione su tema di cultura generale o in una sintesi con l'uso del vocabolario.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) istituzioni di diritto costituzionale e di diritto finanziario;

2) istituzioni di diritto privato;

3) elementi di diritto internazionale privato e di diritto consolare;

4) cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, con particolare riguardo alle funzioni ed alle responsabilità dei funzionari appartenenti alla carriera direttiva amministrativa;

5) elementi di statistica metodologica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria e in quelle facoltative di cui al successivo art. 6 consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 5.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione finale è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale; a tale somma sono aggiunti i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi del successivo art. 6.

Art. 6.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure ad entrambe, in quella delle due lingue che non abbia scelto per la prova obbligatoria, ovvero in tedesco, russo o spagnolo fino ad un massimo di due lingue.

Per la prova scritta, consistente in una composizione o sintesi con l'uso del vocabolario, sostenuta nella lingua facoltativa, il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 2 centesimi.

Il punteggio conseguito, purché si raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi, si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per la prova orale di lingua facoltativa, il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi. Il punteggio conseguito, purché si raggiunga la sufficienza di almeno 1 centesimo, si aggiunge al voto riportato nella prova obbligatoria orale, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta da un Ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato ordinario o amministrativo di grado non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparato, da un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata o equiparato, nonché da due docenti universitari o di altro istituto equiparato.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato.

Art. 8.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 9.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del giorno 13 aprile 1987*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Ministro degli affari esteri, per difetto dei requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel luogo, nei giorni e nell'ora indicati nella summenzionata *Gazzetta Ufficiale.*

Eventuali variazioni della data di svolgimento delle prove e della sede di esame, che si rendessero necessarie per il numero dei candidati ammessi al concorso, saranno rese note con avviso da pubblicarsi nella succitata Gazzetta Ufficiale *del 13 aprile 1987.*

La preparazione e la scelta dei temi per le prove scritte avviene nel modo stabilito nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 10.

La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 6.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendono far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle altre disposizioni vigenti in materia, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale e dell'amministrazione Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli indicati nella domanda ai sensi dell'art. 3, punto 8).

Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame e dichiara i vincitori del concorso e gli idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di precedenza e di preferenza, saranno invitati, ai sensi dell'art. 7 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, ad assumere servizio entro i termini fissati dall'amministrazione. Coloro che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

I suddetti concorrenti saranno altresì invitati a presentare al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale e dell'amministrazione Ufficio V, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio su carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta legale;

4) certificato in carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'uffico del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

L'eventuale conferimento di posti di cui all'art. 8 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 13.

I vincitori del concorso assunti in servizio sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, vice ispettori amministrativi in prova per prestare il servizio stabilito dall'art. 94, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1986

p. *Il Ministro:* CORTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1987
Registro n. 3 Esteri, foglio n. 254

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME

Ragioneria pubblica e conabilità di Stato.

I beni dello Stato: beni demaniali e beni patrimoniali; loro inventariazione.

L'attività di diritto privato della P.A.

I contratti. La fase preparatoria: la deliberazione di contrattare; approvazioni e controlli sulla deliberazione di contrattare; pareri degli organi consultivi. La fase della conclusione: l'asta pubblica, la licitazione privata, la trattativa privata, l'appalto concorso; forme di stipulazione dei contratti. La fase dell'approvazione. La fase dell'esecuzione.

Servizi in economia.

La gestione finanziaria.

I bilanci pubblici in generale.

I sistemi degli strumenti di previsione dello Stato: bilancio annuale, legge finanziaria annuale e bilancio pluriennale.

Requisiti e principi del bilancio dello Stato.

La formazione del bilancio dello Stato.

La classificazione delle entrate e delle spese. Fasi delle entrate: accertamento, riscossione e versamento. Fasi delle spese: l'assunzione dell'impegno, la liquidazione, l'ordinazione, il pagamento. La gestione dei residui.

La rendicontazione in generale.

I conti amministrativi. I conti giudiziali.

Il rendiconto generale dello Stato.

Il sistema dei controlli nell'Amministrazione dello Stato: la Ragioneria generale dello Stato, le ragionerie centrali, regionali e provinciali. Il controllo della Corte dei conti.

Le responsabilità nella pubblica amministrazione.

La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.

Diritto amministrativo.

Lo Stato: concetto ed elementi costitutivi. Le funzioni dello Stato: legislazione, giurisdizione, la funzione amministrativa. Attività di governo e attività di amministrazione. Fini dell'attività amministrativa. La Pubblica amministrazione in senso soggettivo e in senso oggettivo.

Il diritto amministrativo. Le fonti del diritto amministrativo: la Costituzione e le leggi costituzionali, le leggi ordinarie formali, decreti legislativi, decreti-legge, testi unici. I regolamenti: loro classificazione. Consuetudini e codificazioni. Interpretazione della legge e analogia. Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio.

Le norme dei soggetti di autonomia: statuti regionali, leggi regionali, regolamenti regionali, leggi e regolamenti delle province di Trento e Bolzano.

I soggetti del diritto amministrativo. La pubblica amministrazione. Lo Stato. Le persone giuridiche pubbliche: nascita, modificazione ed estinzione. Gli organi della persona giuridica pubblica. La classificazione degli organi.

L'amministrazione statale. Organizzazione amministrativa dello Stato: amministrazione centrale, organi attivi, consultivi e di controllo. L'amministrazione locale: decentramento organico, organi periferici dell'amministrazione locale.

Gli enti territoriali minori; decentramento autarchico. Funzioni e controlli cui sono soggetti. Enti autarchici istituzionali.

I principi della competenza e gerarchia. I sistemi di preposizione delle persone agli uffici amministrativi. Rapporto organico, rapporto di servizio e rapporto d'impiego. Il rapporto di pubblico impiego. Doveri e responsabilità degli impiegati.

I beni dello Stato: demanio e patrimonio.

Le prestazioni amministrative. Le prestazioni della P.A. ad altri soggetti. Le prestazioni dei privati alla P.A.. prestazioni di denaro, di cose, di attività.

L'azione della P.A. Principi costituzionali dell'azione amministrativa.

Gli atti amministrativi: nozione e categorie. Il procedimento amministrativo. I provvedimenti amministrativi. Perfezione, efficacia e validità degli atti amministrativi. La invalidità degli atti amministrativi: vizi di legittimità e vizi di merito. Rimedi per l'eliminazione dei vizi dell'atto amministrativo: annullamento e revoca d'ufficio, riforma, correzione, sanatoria, convenzione, convalida.

La giustizia amministrativa. Diritti soggettivi ed interessi legittimi. Ricorsi amministrativi: opposizione; ricorso gerarchico; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi nei confronti della P.A.

a) giurisdizione ordinaria;

b) i tribunali amministrativi regionali. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Le giurisdizioni amministrative speciali.

Nozioni di informatica ed applicazioni dell'informatica alla pubblica amministrazione.

Istituzioni di diritto costituzionale e di diritto finanziario.

Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.

L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo. L'ordinamento regionale.

La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.

La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.

Concetto di bisogno pubblico; i servizi pubblici; le imprese pubbliche.

Le spese pubbliche. Le entrate pubbliche. Beni demaniali e beni patrimoniali dello Stato e loro classificazione.

La tassa: natura e concetti; la riscossione. I contributi.

Le imposte e loro classificazioni. Caratteri dell'imposta. Accertamento e riscossione. Evasione, traslazione, ammortamento delle imposte.

Le imposte dirette ordinarie. Le imposte dirette straordinarie. Le imposte indirette.

Le entrate straordinarie. L'emissione di biglietti inconvertibili. I prestiti pubblici. L'ammortamento del debito pubblico e forme giuridiche dei titoli.

Il bilancio dello Stato. Caratteri del bilancio. Entrate e uscite secondo il nostro bilancio. Bilancio preventivo e bilancio consuntivo per la nostra legislazione.

Rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Gli organi e la competenza del contenzioso fiscale. La competenza dei tribunali ordinari.

Istituzioni di diritto privato.

Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto oggettivo: consuetudine, legge, decreti e regolamenti. Il diritto soggettivo: caratteri e categorie.

I fatti giuridici. Il negozio giuridico: concetto, specie e suoi elementi essenziali naturali ed accidentali. Determinazione e manifestazione della volontà. La rappresentanza.

Personalità e capacità. I soggetti di diritto: le persone fisiche e le persone giuridiche.

Principi generali del diritto familiare. Il matrimonio: suoi requisiti. Rapporti personale e patrimoniali tra coniugi. Filiazione legittima e naturale. Rapporti giuridici tra genitori e figli. Nozioni generali su: tutela, cura, assistenza, affiliazione.

La successione ereditaria legittima e testamentaria.

Le cose e i beni. La proprietà. I diritti reali di godimento. Il possesso.

Le obbligazioni: loro natura ed effetti. Trasmissione ed estinzione delle obbligazioni. Il contratto: requisiti ed effetti. Il conto corrente. I contratti bancari.

I titoli di credito. I titoli di natura cambiaria.

Elementi di diritto internazionale privato e di diritto consolare.

Funzioni delle norme di diritto internazionale privato.

Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.

Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.

Limiti dell'applicazione del diritto straniero.

Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.

Rapporti di famiglia.

Successioni e donazioni.

Possesso e diritti reali.

Obbligazioni.

Forma degli atti.

Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

Cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Vedi il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967 modificato col decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1971, n. 4 e il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 200, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 19 aprile 1967.

Elementi di statistica metodologica.

Metodo statistico e suoi procedimenti. Rilevazione dei dati. Serie e seriazioni. Medie. Indici. Rappresentazioni grafiche. Interpolazione, extrapolazione. Interpretazione dei risultati. Correlazione. Movimenti tendenziali e ciclici. Fonti statistiche italiane.

87A2090

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione anno 1986

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1986, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1986, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione relativa all'anno 1986, nominata con decreto ministeriale del 6 agosto 1986;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di anatomia ed istologia patologica, sessione relativa all'anno 1986, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Bearzi Italo, nato a Cividale del Friuli il 29 marzo 1943	punti	100	su	100
Cavaliere Antonio, nato a San Vito dei Normanni il 18 agosto 1949	»	97		»
Murer Bruno, nato a Falcade il 21 maggio 1949	»	96		»
Piscioli Francesco, nato Cremona il 9 luglio 1947	»	96		»
Barberis Massimo, nato a Torino il 6 maggio 1949	»	95		»
Rais Marco, nato a Cagliari l'8 novembre 1944	»	94		»
Schiaffino Eugenio, nato a Genova il 18 febbraio 1952	»	94		»
Angeli Giovanni, nato a Rovigo il 4 febbraio 1951	»	93		»
Caluori Domenico, nato a Casacalenda il 22 aprile 1948	»	93		»
D'Ambrosio Enrico, nato a Taviano il 16 agosto 1948	»	93		»
Massi Guido, nato a Camerino il 18 marzo 1951	»	93		»
Pinto Giuseppe, nato ad Aragona il 23 giugno 1944	»	93		»
Stracca-Pansa Vincenzo, nato a Chieti il 15 marzo 1951	»	93		»
Beccati Maria Donatella, nata a Ferrara il 23 novembre 1947	»	92		»
Bondi Arrigo, nato a Forlì il 30 agosto 1952	»	92		»
Castri Massimo, nato a Vercelli il 20 aprile 1951	»	92		»
Feoli Francesco, nato a Castrovillari il 6 dicembre 1951.	»	92		»
Gherardi Giorgio, nato a Musoma (Tanganika) il 3 marzo 1952	»	92		»
Giordano Renzo, nato a Padova il 23 settembre 1949	»	92		»
Visonà Alfonsino, nato a Valdagno il 30 novembre 1950	»	92		»
Coverlizza Sergio, nato a Vezza d'Oglio il 14 aprile 1948	»	91		»
Cristallini Enrico Giuseppe, nato a Monte Fano il 18 settembre 1950	»	91		»
Gabrielli Marzio, nato a Parma il 9 maggio 1949	»	91		»
Giangaspero Felice, nato a Terlizzi il 23 febbraio 1952	»	91		»
Iannucci Antonio, nato a Casacalenda il 23 febbraio 1949	»	91		»
Novelli Pietro, nato a Cividale del Friuli il 6 luglio 1948	»	91		»
Amini Mostafà, nato a Teheran (Iran) il 14 gennaio 1948	»	90		»
Betta Pier Giacomo, nato ad Alessandria il 24 dicembre 1949.	»	90		»
Borrelli Luigi, nato a S. Sebastiano al Vesuvio il 25 settembre 1942	»	90		»
Mambelli Vladimiro, nato a Forlì il 7 gennaio 1947	»	90		»

Bazzocchi Floriano, nato a Cesena il 14 luglio 1945	punti	89	su 100
Genova Gaetano, nato a Palermo il 26 ottobre 1947	»	89	»
Martini Maria Enrica, nata a San Severino Marche il 7 marzo 1945	»	89	»
Rugge Massimo, nato a Lecce il 18 maggio 1949	»	89	»
Barbazza Renzo, nato a Belluno il 1° settembre 1951	»	88	»
Grandi Enrico, nato a Ferrara il 5 luglio 1946	»	88	»
Thiene Gaetano, nato a Longare il 1° luglio 1947	»	88	»
Caruso Guglielmo, nato a Siracusa il 24 marzo 1951	»	87	»
Caruso Rosario, nato a Valledolmo il 25 novembre 1952	»	87	»
Chiarelli Silvia Maria, nata a Belluno l'8 settembre 1949	»	87	»
Maccioni Antonio Siro Marcello, nato a Guspini l'8 marzo 1953	»	87	»
Ruggeri Corrado, nato a Torino il 10 febbraio 1952	»	87	»
Vitali Alessandro, nato a Genova il 9 settembre 1946	»	87	»
Falcocchio Gaetano, nato ad Atessa il 1° gennaio 1948	»	86	»
Miracco Clelia, nata a Cosenza il 25 dicembre 1954	»	85	»
Moretti Anna Maria, nata a Thiene il 7 novembre 1944	»	85	»
Nappi Oscar, nato a Napoli il 13 marzo 1952	»	85	»
Cavallari Vittorio, nato a Maropati il 4 ottobre 1950	»	84	»
Facilone Francesco, nato a Molfetta il 4 ottobre 1949	»	84	»
Fassina Ambrogio, nato a Monza il 21 febbraio 1951	»	84	»
Murolo Damiano, nato a Milano il 22 luglio 1945	»	84	»
Cafini Daniele, nato ad Ascoli Piceno l'8 marzo 1950	»	83	»
Giardina Carmelo, nato ad Agira il 12 febbraio 1951	»	83	»
Grasso Giuseppe, nato a Catania il 16 gennaio 1945	»	83	»
Sacchi Giuseppe, nato a Brescia il 22 agosto 1948	»	83	»
Andrion Alberto, nato a Carignano il 23 maggio 1948	»	82	»
Polizzi Vincenzo, nato a Caltanissetta il 10 giugno 1949	»	82	»
Boldrini Renata, nata a Fabriano il 24 luglio 1951	»	81	»
Colombetti Vito, nato a Milano il 27 maggio 1946	»	81	»
Oddi Giuseppina, nata a Tivoli il 9 aprile 1951	»	81	»
Panizzo Roberto, nato a Pasian di Prato il 2 ottobre 1946	»	81	»
Angelone Antonio, nato a Pescara il 3 maggio 1950	»	80	»
Bontempo Pierluigi, nato ad Agnone il 1° ottobre 1944	»	80	»
Discepoli Stefania, nata a Roma il 7 dicembre 1950	»	80	»
Lorenzini Paolo, nato a Bologna il 22 novembre 1948	»	80	»
Pizzicannella Giuseppe, nato ad Alanno l'8 dicembre 1950	punti	80	su 100
Alampi Giulia, nata a Brescia il 3 aprile 1952	»	79	»
Bacchini Patrizia, nata a Imola il 10 agosto 1949	»	79	»
Coda Renato, nato a Torino il 25 giugno 1946	»	79	»
Marzola Andrea, nato a Ferrara il 6 aprile 1947	»	79	»
Melissari Massimo, nato a Parma il 1° gennaio 1951	»	79	»
Tunesi Gianni, nato a Genova il 27 gennaio 1951	»	79	»
Bosincu Luisa Anna, nata a Sassari il 15 febbraio 1947	»	78	»
Cardarelli Marco Andrea, nato a Roma, il 28 dicembre 1950	»	78	»
Vinay Fausto, nato a Saluzzo l'11 aprile 1947	»	78	»
Albertacci Alberto, nato a Firenze il 4 maggio 1943	»	77	»
Cerqui Franco, nato a Breno il 1° settembre 1943	»	77	»
Grosso Maddalena, nata a Messina il 18 ottobre 1948	»	77	»
Inchingolo Cosimo Damiano, nato ad Andria il 15 febbraio 1951	»	77	»
Senatore Silvano, nato ad Arnesano il 20 febbraio 1953	»	77	»
Brollo Alessandro, nato a Gemona del Friuli il 6 maggio 1952	»	76	»
Leotta Attilio, nato a Reggio Calabria il 1° dicembre 1943	»	76	»
Meniconi Roberto, nato a Montegabbione il 10 agosto 1943	»	76	»
Peronace Maria Laura, nata a Roma il 20 maggio 1948	»	76	»
Rocco Maurizio, nato a Udine il 23 novembre 1949	»	76	»
Romanelli Massimiliano, nato a La Spezia il 10 novembre 1941	»	76	»
Sforza Vincenzo, nato a Nola il 27 ottobre 1952	»	76	»
Greco Paolo, nato ad Acireale il 28 marzo 1951	»	75	»
Nicòtina Pietro Antonio, nato a Roccalumera il 23 giugno 1946	»	75	»
Tanda Francesco, nato a Benetutti il 5 ottobre 1949	»	75	»
Fibbi Maria Laura, nata a Jesi il 14 marzo 1948	»	74	»
Pellegrino Carlo, nato a Udine il 9 febbraio 1945	»	74	»
Vecchio Luciano, nato a Roma il 6 luglio 1946	»	74	»
Lengua Giuseppe, nato a Roma il 1° gennaio 1948	»	73	»
Apicella Paola, nata a Vigevano il 6 novembre 1952	»	72	»
Contegno Luigi, nato a Napoli il 26 agosto 1940	»	72	»
Marasà Lorenzo, nato a Palermo il 15 ottobre 1950	»	71	»
Gentili Cesare, nato a Carrara il 16 febbraio 1947	»	70	»
Zarcone Natale Antonino, nato a Bagheria il 24 dicembre 1946	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A2025

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di urologia pediatrica, sessione anno 1986

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1986, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1986, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di urologia pediatrica, sessione relativa all'anno 1986, nominata con decreto ministeriale del 25 luglio 1986;

Decreta:

E approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di urologia pediatrica, sessione relativa all'anno 1986, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Appignani Antonino, nato a Silvi Marina il 12 novembre 1948	punti	100	su	100
Arena Francesco, nato a Messina il 3 novembre 1946	»	100		»
Calisti Alessandro, nato a Roma il 9 dicembre 1946	»	100		»
De Castro Roberto, nato a Lecce il 16 ottobre 1949	»	100		»
De Dominicis Carlo, nato a Roma il 10 gennaio 1948	»	100		»
De Grazia Enrico, nato a Palermo il 4 dicembre 1943	»	100		»
Leoni Sergio, nato a Reggio Emilia il 9 settembre 1947	»	100		»
Savanelli Antonio, nato a Qualiano il 1° gennaio 1951	»	99		»
Lelli Chiesa Pierluigi, nato a Roma il 10 febbraio 1951	»	98		»
De Gennaro Mario, nato a Roma il 1° maggio 1952	»	96		»
Pampaloni Angiolino, nato a Firenze il 9 settembre 1934	»	96		»
Cairoli Guido, nato a Bologna l'11 luglio 1941	»	94		»
Giberti Claudio, nato a Milano il 3 maggio 1952	»	94		»
Leporatti Sergio, nato a Torino il 17 febbraio 1946	»	93		»
Spampinato Antonino, nato a Catania il 14 novembre 1944	»	93		»
Ascione Giuseppe, nato a Napoli il 23 febbraio 1948	»	92		»
Gaboardi Franco, nato a Milano il 6 ottobre 1953	»	92		»
Mirone Vincenzo, nato a Napoli il 4 gennaio 1953	»	92		»
Patti Gianluca, nato a Roma il 18 gennaio 1950	»	92		»
Sandri Sandro Danilo, nato a Milano il 10 agosto 1952	»	92		»
Baldassari Sergio, nato a Russi il 6 giugno 1947	»	91		»
Castellani Renato, nato a Milano il 27 dicembre 1946	»	91		»
Ordesi Giorgio Emilio, nato a Milano il 14 settembre 1950	punti	91	su	100
Perlasca Emilio, nato a Como il 15 febbraio 1946	»	91		»
Altieri Vincenzo, nato a Napoli il 18 maggio 1951	»	90		»
Cichero Andrea, nato a Genova il 14 marzo 1951	»	90		»
Musi Luciano, nato a Vicenza il 21 ottobre 1943	»	90		»
Pareo Rosaria Maria, nata a Crotone il 6 febbraio 1954	»	90		»
Repetto Umberto, nato a Genova il 4 luglio 1954	»	90		»
D'Anca Michele, nato a Piazza Armerina il 27 settembre 1952	»	89		»
Paniccia Tarcisio, nato a Torrice il 29 luglio 1950	»	89		»
Borzone Carlo, nato a Chiavari il 17 aprile 1948	»	88		»
Melone Franco, nato a Firenze il 29 settembre 1950	»	88		»
Verbena Antonio, nato a Soverato il 4 febbraio 1950	»	88		»
Brausi Maurizio, nato a Carpi il 29 aprile 1951	»	86		»
Danti Dante Alfredo, nato a Messina il 9 dicembre 1947	»	86		»
Muzzi Guido, nato ad Ancona il 12 febbraio 1947	»	86		»
Franzi Giorgio M., nato a Genova il 10 maggio 1949	»	85		»
Manzi Antonio, nato a S. Gennaro Vesuviano il 20 settembre 1952	»	85		»
Sommavilla Aldo, nato a Bolzano il 28 marzo 1942	»	85		»
Beleggia Floriano, nato a Montegiorgio il 15 settembre 1947	»	84		»
Galluzzo Domenico, nato a Grotteria il 12 luglio 1934	»	84		»
Musci Vincenzo, nato a Fragagnano il 18 giugno 1949	»	84		»
Pacifico Carmine Giuseppe, nato a Grottolella il 10 marzo 1945	»	84		»
Santorelli Vincenzo, nato a Napoli il 6 agosto 1948	»	84		»
Varaldo Marco, nato a Genova il 25 settembre 1948	»	84		»
Carolina Antonino, nato a Palermo il 23 settembre 1948	»	83		»
Olivani Pierfranco, nato a Milano l'11 ottobre 1946	»	82		»
Balossi Restelli Paolo, nato a Milano il 30 marzo 1946	»	81		»
Costantino Giuseppe, nato a Catania il 4 giugno 1951	»	81		»
Lazzara Antonino, nato a Catania il 18 gennaio 1954	»	81		»
Miceli Alessandro, nato a Livorno il 10 luglio 1947	»	81		»
Russo Gian Rosario, nato a Roma l'8 febbraio 1950	»	80		»
Vecchio Pietro, nato a Rossano il 3 giugno 1946	»	80		»
Cicalese Virgilio, nato ad Avellino il 18 aprile 1951	»	79		»
Romano Carlo, nato a Cremona il 23 luglio 1947	»	79		»
Filoni Antonio, nato a Sanarica il 1° febbraio 1951	»	78		»
Latini Adriano, nato a Senigallia il 21 agosto 1942	»	78		»
Savoca Claudio, nato a Catania il 22 marzo 1952	»	78		»
Basile Cesare, nato a Napoli il 28 gennaio 1943	»	77		»

Perillo Angelo Luigi, nato a S. Tammaro il 19 gennaio 1944	punti	77	su 100
Roberto Nicola, nato ad Andria l'8 ottobre 1936	»	77	»
Micheletti Giancarlo, nato a Pisa il 29 ottobre 1946	»	72	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A2029

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1986

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1986, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1986, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di reumatologia, sessione relativa all'anno 1986, nominata con decreto ministeriale del 25 luglio 1986 e successive modifiche;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di reumatologia, sessione relativa all'anno 1986, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Bianchi Gerolamo, nato a Genova il 12 agosto 1953	punti	100	su 100
Cutolo Maurizio, nato a Napoli il 25 aprile 1953	»	100	»
Punzi Leonardo, nato a Laterza il 28 ottobre 1947	»	94	»
Valentini Gabriele, nato a Portici il 24 aprile 1950	»	94	»
Fiocco Ugo, nato a Belluno il 16 agosto 1951	»	92	»
Napolitano Clemente, nato a Napoli il 26 agosto 1950	»	92	»
Cimmino Marco Amedeo, nato a Genova il 16 giugno 1953	»	91	»
Ferraccioli Gianfranco, nato a S. Giacomo Segnate il 27 giugno 1949	»	91	»
Trotta Aldo, nato a Capracotta il 3 agosto 1943	»	90	»
Buticchi Gianni Italo, nato a Parma il 10 luglio 1949	»	89	»
d'Ambrosio Cesare, nato ad Albino il 20 maggio 1938	»	89	»
Delli Gatti Italo, nato a Montella il 20 luglio 1942	»	86	»
Marasini Bianca, nata a Milano il 17 maggio 1945	»	86	»
Picillo Ugo, nato a Capua il 6 aprile 1949	»	86	»
Ronzoni Silvano, nato a Segni l'11 agosto 1928	»	82	»
Versace Francesco, nato a Varazze il 10 ottobre 1948	punti	82	su 100
Lacatena Lucio, nato a Taranto il 20 settembre 1949	»	79	»
Ranieri Anna Maria, nata a Grisolia il 27 ottobre 1947	»	78	»
Lapadula Giovanni, nato a Grumo Appula il 28 settembre 1949	»	72	»
La Montagna Giovanni, nato ad Acerra il 3 gennaio 1944	»	70	»
Vatti Mario, nato a Pisa il 28 luglio 1933	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A2024

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove pratiche dei concorsi a tredici posti di operaio di seconda categoria «conducente di automezzi», a due posti di operaio qualificato di seconda categoria «fabbro fucinatore» e ad un posto di agente tecnico nel ruolo del personale tecnico della ex carriera ausiliaria.

Le prove teorico-pratiche relative al concorso a tredici posti di operaio qualificato di seconda categoria con la qualifica di conducente di automezzi, indetto con decreto ministeriale 23 settembre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1986, avranno luogo presso questa amministrazione centrale sita in Roma, viale dell'Arte n. 16 (Eur) alle ore 9, nei giorni che verranno comunicati ai singoli candidati a mezzo telegramma secondo il numero progressivo di assunzione al protocollo delle domande di partecipazione al concorso stesso. I candidati dovranno presentarsi muniti della prescritta patente.

La prova pratica relativa al concorso a due posti di operaio qualificato di seconda categoria con la qualifica di fabbro fucinatore, indetto con decreto ministeriale 23 settembre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1986, avrà luogo presso questa amministrazione centrale sita in Roma, viale dell'Arte n. 16 (Eur), nei giorni sottoindicati, con inizio alle ore 8,30 e secondo il seguente ordine:

6 aprile 1987 - dieci candidati da: Abbate a Cacciatore;
7 aprile 1987 - undici candidati da: Cerilli a Legrottaglie;
13 aprile 1987 - dieci candidati da: Massei a Riina;
14 aprile 1987 - undici candidati da: Riso a Venanzi.

La sede, il luogo e la data in cui si svolgerà la prova pratica del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera ausiliaria (personale tecnico), livello secondo, indetto con decreto ministeriale 23 settembre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1986, saranno portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione di un successivo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 maggio 1987.

87A2125

MINISTERO DEL TESORO

Diario e sede delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquantuno posti di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto dell'amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale della stessa amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinquantuno posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera di concetto dell'amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale della stessa amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 24 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 300 del 29 dicembre 1986, avranno luogo a Roma nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, alle ore 8 dei giorni 7 e 8 maggio 1987. Qualora per improvvisa causa di forza maggiore dette prove non potessero avere luogo nei giorni stabiliti, ne sarà data comunicazione ai candidati mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 maggio 1987, ed il nuovo diario delle suddette prove scritte verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1987.

Il presente avviso ha valore di notificazione a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

87A2175

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sessantanove posti di coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale della stessa amministrazione centrale.

Il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sessantanove posti di coadiutore in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale della stessa amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1987, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1987.

Difficoltà di natura organizzativa non hanno consentito la pubblicazione del suddetto diario nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A2176

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso, per esami, a centotrentanove posti di assistente nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

Perdurando le difficoltà nel reperimento di locali idonei allo svolgimento della prova scritta, causate dal rilevante numero di domande pervenute, non è stato possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del diario della prova scritta del concorso, per esami, a centotrentanove posti di assistente nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1986.

Il diario della prova scritta del suddetto concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1987.

87A2177

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi per l'arruolamento volontario di milleseicentocinquanta allievi sottufficiali nella Marina militare con ferma di tre anni e sei mesi per l'anno 1988.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914: «Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo reale equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina», e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1938, n. 1368: «Modifiche sull'ordinamento del C.E.M.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina»;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599: «Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;

Vista la legge 27 novembre 1956, n. 1368: «Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914»;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66: «Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni»;

Vista la legge 10 giugno 1964, n. 447: «Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate», e successive modificazioni;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: «Norme di principio sulla disciplina militare»;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza»;

Decreta:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Sono indetti per l'anno 1988 due concorsi per l'arruolamento volontario di milleseicentocinquanta allievi sottufficiali nella Marina militare con ferma di tre anni e sei mesi, con possibilità di passaggio in servizio permanente come previsto al successivo art. 15 del presente bando. Tali concorsi sono denominati rispettivamente:

1) concorso 1988/A: posti a concorso ottocentoottanta; data di incorporamento 15 aprile 1988;

2) concorso 1988/B, posti a concorso settecentosettanta; data di incorporamento 15 settembre 1988.

Le categorie e specialità sono le seguenti:

Categoria	Specialità
Elettrotecnici	Tecnici elettronici Elettricisti Elettromeccanici
Specialisti delle telecomunicazioni e coperta	Radiotelegrafisti Segnalatori Ecogoniometristi Radaristi
Tecnici di macchine	Meccanici Motoristi navali
Tecnici di armi	Meccanici di artiglieria Artificieri Meccanici di siluri Meccanici di armi subacque
Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Furieri segretari Furieri contabili Furieri sussistenza Operatori elaborazione automatica dati Infermieri Musicanti
Nocchieri	—
Palombari	—
Incursori	—
Nocchieri di porto	—

Gli arruolati seguiranno il corso presso la scuola sottufficiali di Taranto, ad eccezione degli assegnati alle categorie nocchieri, nocchieri di porto e tecnici di macchine, i quali saranno avviati alla scuola di La Maddalena (Sassari).

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di escludere alcune categorie e specialità dall'arruolamento per uno dei due concorsi.

Art. 2.

Possono partecipare all'arruolamento di cui al precedente articolo i giovani di sesso maschile che:

1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) siano nati tra il 1° gennaio 1965 e il 31 dicembre 1971;

3) abbiano conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente o superiore. Per gli aspiranti alla specialità infermieri occorre l'ammissione al terzo anno di scuola statale secondaria di secondo grado.

L'ammissione di coloro che siano in possesso di un titolo di studio estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno di quelli sopra elencati ed alla comprovata capacità di saper parlare, leggere e scrivere correttamente la lingua italiana;

4) non siano stati riformati alla visita medica d'arruolamento per il servizio militare di leva;

5) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare marittimo in qualità di volontari;

6) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

7) non siano incorsi:

a) in condanne per delitti;

b) nel proscioglimento d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, ad eccezione del proscioglimento d'autorità di cui all'art. 9, n. 2), lettera *b*), della legge 10 maggio 1983, n. 212 (per protratta insufficienza di profitto negli studi);

8) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela.

Art. 3.

Le domande di ammissione, formulate secondo lo schema in allegato *A* in carta legale, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Non esistono termini di scadenza per la presentazione delle domande: delle domande che perverranno nel periodo 16 marzo 1987-15 maggio 1988, le prime settemila saranno prese in considerazione per il concorso 1988-A.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) di accettare la ferma di tre anni e sei mesi;

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale);

6) di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare gli estremi del relativo procedimento con l'indicazione dell'autorità giudiziaria procedente);

7) di non aver precedenti penali (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare le sentenze di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o perchè l'imputato non è imputabile);

8) di non essere stato prosciolto d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in nessuna Forza armata o Corpo armato dello Stato per motivi sanitari, o disciplinari, o per inidoneità al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti;

9) il titolo di studio posseduto;

10) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari devono indicare nella domanda il reparto di appartenenza, la data di inizio del servizio e quella di collocamento in congedo);

11) il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso e, possibilmente, il numero telefonico;

12) di essere celibe o vedovo senza prole;

13) di accettare la categoria/specialità che gli sarà assegnata. L'aspirante può tuttavia riportare l'indicazione di tre categorie preferite;

14) di impegnarsi ad accettare qualunque destinazione gli sarà assegnata dall'amministrazione per le esigenze della Forza armata;

15) se sa nuotare.

La domanda dovrà inoltre contenere l'indirizzo esatto del concorrente e della famiglia con l'indicazione del numero di codice postale. Di eventuali cambiamenti di indirizzi, avvenuti dopo la presentazione della domanda, dovrà essere data immediata notizia alla Direzione generale del personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dall'arruolamento quei candidati la cui presentazione agli accertamenti fisici ed attitudinali o al corso d'istruzione non avvenga nelle date prescritte a causa del mancato arrivo della comunicazione di cambio di domicilio in tempo utile per la convocazione o per eventuali disguidi postali.

Alle domande dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

a) il titolo di studio di cui al n. 3) dell'art. 2 in originale o in copia oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia di detto certificato.

Le firme apposte sui diplomi ed i certificati rilasciati da capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzate dal competente Provveditore agli studi;

b) eventuali certificati di mestiere, brevetti o altri attestati di specializzazione, ritenuti utili ai fini dell'assegnazione della categoria/specialità.

Per i minorenni, la domanda dovrà riportare in calce l'assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà, autenticato dal sindaco del comune di residenza o da suo delegato, o dalla capitaneria di porto, o dal comando dei carabinieri, o da un notaio, o da un cancelliere, da cui risulti che, in caso di arruolamento, si acconsente a far contrarre all'interessato la ferma di tre anni e sei mesi. Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

I giovani residenti all'estero all'atto della presentazione della domanda dovranno allegare ad essa: una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare del luogo, attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia; una dichiarazione di equipollenza del titolo di studio, se conseguito all'estero; una dichiarazione vistata dalle predette autorità con cui l'aspirante prende impegni a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

Le domande non redatte in maniera conforme allo schema allegato oppure mancanti del necessario titolo di studio non verranno prese in considerazione e nessuna comunicazione sarà data agli interessati.

Art. 4.

Possono essere ammessi al concorso per l'arruolamento volontario di cui al presente bando i militari in servizio di leva che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

I militari dell'Esercito e dell'Aeronautica debbono produrre una dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento nella Marina militare rilasciata dalla Forza armata di appartenenza.

Le domande dei suddetti aspiranti, compilate secondo le indicazioni del precedente art. 3 dovranno essere inoltrate per via gerarchica entro i periodi previsti dallo stesso articolo.

I militari in servizio dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di obbligarsi a contrarre la ferma volontaria di tre anni e sei mesi con decorrenza dal giorno di inizio corso. Coloro che rivestono un grado dovranno dichiarare, nella stessa domanda, di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado o nella anzianità qualora fossero esonerati dal corso o dichiarati non idonei al termine del corso stesso; in quest'ultimo caso saranno prosciolti dalla ferma di tre anni e sei mesi.

CAPITOLO II

Svolgimento delle prove di arruolamento

Art. 5.

Gli aspiranti convocati, verranno sottoposti ad esami tendenti a stabilire il possesso dei requisiti di cui al n. 5) del precedente art. 2 presso comandi/enti della Marina militare.

Gli esami consisteranno in prove volte ad accertare i requisiti attitudinali e in visite sanitarie specialistiche. L'accertamento dei requisiti attitudinali verrà effettuato attraverso lo svolgimento di un insieme di prove (attitudinali) di livello e di personalità.

I concorrenti che non supereranno una delle prove/visite di cui sopra saranno esclusi dal concorso.

I giudizi emessi in sede di accertamento sono definitivi ed inappellabili: contro di essi non sono ammessi ricorsi o visite superiori.

Al termine degli accertamenti gli aspiranti saranno rinviati al proprio domicilio.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro legale documento di riconoscimento, pena l'esclusione dal concorso.

I candidati iscritti nelle liste di leva mare, che abbiano già concorso alla predetta leva, dovranno presentare il foglio di congedo illimitato se risultati idonei o trasferiti alla leva terra, oppure la dichiarazione di rivedibilità.

I candidati che non si presenteranno nel giorno ed all'ora stabiliti nella lettera di convocazione si intenderanno rinunciatari al concorso.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nell'impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempre che le commissioni non abbiano terminato i lavori.

Art. 6.

L'ente che ha sottoposto l'aspirante agli accertamenti curerà il rimborso all'interessato del biglietto di viaggio in ferrovia (tariffa militare di servizio in 2ª classe) per il percorso di andata e ritorno dal proprio domicilio alla sede di convocazione.

Per ottenere il rimborso gli interessati dovranno acquistare il biglietto di viaggio alla stazione di partenza avvalendosi dello scontrino mod. B/1 allegato alla lettera di convocazione, attenersi scrupolosamente alle norme indicate nella lettera di convocazione stessa ed esibire il biglietto all'ente presso il quale saranno convocati.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Durante la permanenza presso la sede di selezione i concorrenti fruiranno gratuitamente di vitto e alloggio in caserma.

I domiciliati nel comune sede di esame, potranno, a richiesta, essere lasciati liberi per vitto e pernottamento presso il loro domicilio.

Art. 7.

I concorrenti, superate le prove di cui all'art. 5, saranno ordinati da apposita commissione ministeriale in un'unica graduatoria di merito in base alla somma dei seguenti punti:

a) voto riportato nelle prove attitudinali;

b) mezza unità di punto per ogni anno superato di scuola secondaria di secondo grado;

c) unità di punto per ogni anno di frequenza di corso universitario in cui siano stati sostenuti favorevolmente almeno la metà degli esami previsti per l'anno accademico.

Per poter beneficiare dei vantaggi di cui ai predetti punti *b)* e *c)*, i candidati dovranno presentare idonea documentazione scolastica.

A parità di merito avranno la precedenza i più giovani di età.

La stessa commissione provvederà successivamente ad assegnare a ciascun concorrente la categoria/specialità, tenendo conto delle qualità fisiche, delle prove attitudinali, del posto in graduatoria e, per quanto possibile, della preferenza espressa nella domanda dall'interessato.

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria di cui al comma precedente saranno convocati presso la Scuola sottufficiali di Taranto o di La Maddalena, a seconda della categoria specialità assegnata, per l'incorporamento previa visita medica di controllo.

Nel caso in cui gli idonei al concorso 1988/B non siano in numero sufficiente a coprire i posti disponibili messi a concorso, i posti non ricoperti verranno *utilizzati con la chiamata, secondo l'ordine* della relativa graduatoria di merito degli idonei del concorso 1988/A risultati eccedenti al fabbisogno dell'arruolamento 1988/A.

Art. 8.

Gli idonei alla visita medica di controllo saranno dichiarati vincitori del concorso ed incorporati, vincolandosi alla ferma volontaria di tre anni e sei mesi con sottoscrizione di apposito atto di arruolamento.

All'atto di incorporamento i vincitori del concorso dovranno esibire eventuali certificazioni sanitarie attestanti numero e data delle inoculazioni di vaccino antitetanico subite.

Il comando delle Scuole sottufficiali curerà il rimborso agli interessati del biglietto di viaggio in ferrovia a tariffa militare di servizio in seconda classe per il percorso dal domicilio alla sede di convocazione. Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Art. 9.

Gli aspiranti residenti in Paesi extra-europei saranno convocati in data prossima a quella di inizio corso per essere sottoposti agli accertamenti fisico-attitudinali ed avviati, qualora collocati utilmente in graduatoria, alla Scuola sottufficiali competente per l'incorporamento.

Essi dovranno sostenere a loro spese il viaggio di andata, ed eventualmente di ritorno, dalla residenza al confine con il territorio italiano, restando a carico dell'amministrazione il solo viaggio in territorio nazionale.

Art. 10.

Il Ministero della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti richiesti per essere ammesso ai corsi per allievi sottufficiali della Marina militare.

Art. 11.

La ferma di tre anni e sei mesi decorrerà dalla data di incorporamento di cui all'art. 1.

Coloro che non si presenteranno in tempo utile alla Scuola, o che, dopo la presentazione, non accetteranno l'ammissione alla Scuola o al corso per la categoria/specialità a loro assegnata saranno considerati rinunciatari.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al quarto capoverso dell'art. 7 se le attitudini *manifestate dai singoli durante* il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono.

Art. 12.

Per i giovani arruolati, i comandi delle scuole sottufficiali richiederanno d'ufficio i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto del registro degli atti di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di stato libero o da cui risulti lo stato di vedovo senza prole;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti (eventuale).

In caso di discordanza fra i dati dichiarati e sottoscritti dagli aspiranti e quelli risultati dai certificati richiesti d'ufficio, il Ministero della difesa potrà disporre il proscioglimento d'autorità dalla ferma, qualunque sia l'epoca in cui la discordanza venga riscontrata.

Art. 13.

Gli arruolati frequenteranno presso la Scuola sottufficiali un corso di istruzione della durata di circa tre anni per gli appartenenti alla specialità infermieri, di circa due anni per gli appartenenti alle specialità tecnici elettronici ed elettromeccanici e di circa un anno per gli appartenenti a tutte le altre categorie e specialità.

Per la specialità infermieri viene effettuato un solo corso con inizio al 15 settembre 1988.

Al termine del corso triennale, gli idonei conseguono il titolo di «infermiere professionale di Stato».

Art. 14.

Durante il corso il Ministero della difesa si riserva la facoltà di prosciogliere dall'arruolamento quegli allievi che non dessero affidamento di riuscita quali sottufficiali della Marina militare.

Gli allievi risultati non idonei al termine del periodo di formazione saranno prosciolti dalla ferma volontaria contratta.

La posizione militare degli allievi prosciolti agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva sarà definita in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

CAPITOLO III

Carriera - Trattamento economico - Vantaggi

Art. 15.

Gli allievi arruolati con il presente bando conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, i gradi di:

comune di prima classe: al termine del terzo mese di servizio dall'arruolamento;

sottocapo: al compimento del settimo mese di servizi dall'arruolamento;

sergente: dal primo giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio dall'arruolamento.

I comuni di prima classe e i sottocapi, qualora giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore, saranno prosciolti d'autorità dalla ferma contratta.

Al termine della ferma di tre anni e sei mesi i sergenti possono partecipare, a domanda, a concorsi, per titoli ed esami, per il passaggio nel servizio permanente.

I sergenti vincitori del concorso di cui al punto precedente sono iscritti nel ruolo dei sottufficiali del servizio permanente con il grado di secondo capo ed il loro avanzamento in carriera ha luogo secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.

I sottufficiali trasferiti in servizio permanente possono, se idonei e in relazione alle disponibilità dei posti in organico:

percorrere tutta la carriera di sottufficiale, essere nominati ufficiali del Corpo unico specialisti della Marina militare e raggiungere il grado di capitano di corvetta;

concorrere, dopo conseguito apposito titolo di studio di scuola media superiore, alla nomina ad ufficiale del ruolo speciale con la possibilità di raggiungere il grado di capitano di vascello;

concorrere, tra il dodicesimo ed il ventesimo anno di servizio, per un impiego civile di Stato entrando, con l'anzianità ed il trattamento economico conseguiti, nei ruoli degli impiegati dell'amministrazione statale - carriera esecutiva.

I sottufficiali della Marina militare possono inoltre partecipare ai concorsi per essere ammessi all'Accademia navale, purchè abbiano conseguito uno dei titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi normali di detto istituto, non abbiano superato il ventottesimo anno di età, abbiano compiuto tre anni di servizio dei quali uno d'imbarco e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione permanente di avanzamento sottufficiali.

Art. 16.

L'amministrazione della Marina militare fornirà gratuitamente agli incorporati alloggio, vitto (fino alla promozione a sergente) e vestiario nonché libri e materiale di cancelleria. In conseguenza l'arruolato non sopporterà spese di mantenimento durante il periodo di permanenza alle Scuole sottufficiali.

La paga corrisposta sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni legislative sul servizio militare volontario in relazione all'anzianità di servizio e al grado rivestito.

Art. 17.

L'arruolamento volontario a ferma di tre anni e sei mesi offre i seguenti vantaggi:

a) frequenza di un corso professionale teorico-pratico, di durata variabile da circa tre anni a circa un anno, a seconda della categoria/specialità assegnata, con susseguente qualificazione di mestiere, utile per un successivo inserimento nell'attività lavorativa pubblica e privata. Al termine della ferma sarà rilasciato, in relazione alla categoria/specialità assegnata, apposito certificato professionale riconosciuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (circolare n. 9 del 16 marzo 1971);

b) trattamento economico proprio del personale volontario, con diritto alla percezione di una particolare indennità di cessazione dal rapporto di lavoro (premio di congedamento), in caso di congedamento al termine della ferma; tale premio è pari a trenta giorni dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio comunque prestato;

c) trattamento previdenziale con:

iscrizione d'ufficio nelle matricole della gente di mare (marittimi);

assicurazione presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dal primo giorno successivo al compimento del servizio corrispondente a quello della ferma di leva marittima e fino al termine della ferma volontaria.

I contributi assicurativi sono a totale carico della Marina militare; essi, all'atto del congedamento degli interessati, possono essere trasferiti a qualsiasi altra Cassa di previdenza, presso la quale costituiranno diritto al riconoscimento del servizio prestato nella Marina militare ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa.

Art. 18.

In caso di congedamento il militare può usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) riserva, senza concorso, di posti fra quelli resisi disponibili annualmente nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, per il personale militare volontario specializzato, congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma, che ne faccia domanda nei termini previsti, a norma dell'art. 28 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

b) conferimento, senza concorso, ai volontari congedati da non più di tre anni senza demerito, che ne facciano domanda nei termini prescritti e siano in possesso del titolo di studio richiesto, dei posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e rimasti vacanti;

c) riserva di posti presso le amministrazioni, aziende, enti ed istituti per i quali si applica la legge 2 aprile 1968, n. 482, per i volontari specializzati congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, che ne facciano domanda entro i termini prescritti e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1987

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla corte dei conti, addì 13 marzo 1987
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 368.

ALLEGATO *A*

Schema di domanda per l'arruolamento
(in carta da bollo di L. 3.000)

(La domanda per essere considerata valida dovrà essere corredata del titolo di studio).

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione - 00100 ROMA

(Scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile)

Io sottoscritto..
(cognome) (nome)
nato a .... provincia di..
(comune di nascita)
il .... residente in.......................................
(giorno mese anno) (comune di residenza)
c.a.p. .... (provincia di..)
in via/piazza, numero ....
telefono .... stazione ferroviaria più vicina................
(numero telefonico)
chiedo di essere arruolato quale allievo sottufficiale nella Marina militare con ferma volontaria di tre anni e sei mesi nella categoria/specialità che mi verrà assegnata.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o vedovo senza prole);

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso, di non avere precedenti penali (1);

di non essere stato prosciolto d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in nessuna Forza armata o Corpo armato dello Stato per motivi sanitari, o disciplinari, o per inidoneità al grado superiore;

di essere in possesso del seguente titolo di studio che allego (2) .... conseguito presso l'istituto o la scuola di.. nell'anno.......................;

di non essere stato riformato alla visita medica d'arruolamento per il servizio militare di leva;

di trovarmi nella seguente posizione militare:

appartenente alla leva di terra, distretto militare di........... .... c.a.p. .... (provincia..);

appartenente alla leva di mare, capitaneria di porto di .... c.a.p. .... (provincia di ....);
non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva;
giudicato «rivedibile» nell'anno .... per il motivo .... fino al ....;
giudicato «abile arruolato» godo di congedo/rinvio per il motivo.. fino al ....;
attualmente militare di leva dal (3) .... presso......... .... città.............................. via/piazza......................... c.a.p. .... (provincia di ....);
di accettare qualsiasi destinazione di servizio.

Dichiaro inoltre di accettare la ferma di tre anni e sei mesi con decorrenza dal giorno di ammissione al corso d'istruzione (4); di saper/non saper nuotare.

Preferirei essere assegnato ad una delle seguenti categorie (5): ....

Chiedo che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda mi siano inviate al seguente indirizzo: cognome.. nome .... via/piazza .... n. .... città.. c.a.p. .... (provincia di ....).

Data,..................................

....
(firma dell'interessato)

Visto per l'autenticità della firma dell'interessato (6):..................

Assentimento dei genitori o di chi ne fa le veci (7):

(padre) ....

(madre) ....

Visto per l'autenticità della firma dei genitori (8):......................

---

(1) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare le eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Dovranno altresì essere indicati gli estremi di eventuali procedimenti penali in corso e l'autorità giudiziaria procedente. Dovranno inoltre essere indicate le sentenze di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale e per insufficienza di prove o perché l'imputato non è imputabile.

(2) La domanda per essere considerata valida dovrà essere corredata dall'originale o da copia del titolo di studio non inferiore alla licenza della scuola media inferiore.

(3) I militari in servizio nell'Esercito o nell'Aeronautica dovranno produrre una dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento nella Marina militare rilasciata dalla Forza armata di appartenenza.

(4) I militari dovranno anch'essi impegnarsi a compiere una ferma di tre anni e sei mesi con decorrenza dal giorno di inizio corso di istruzione. Coloro che rivestono un grado dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

(5) Indicare in ordine di preferenza tre delle categorie elencate nell'art. 1 del bando di concorso.

(6) La firma dell'interessato, se maggiorenne, dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o dalla capitaneria di porto o da un cancelliere o da un notaio ovvero dal comandante di Corpo qualora l'aspirante sia in servizio militare.

(7) (8) Necessario qualora il candidato non abbia compiuto i 18 anni. La firma di assentimento di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o dalla capitaneria di porto o da un cancelliere o da un notaio ovvero dal comandante di Corpo qualora l'aspirante sia in servizio militare. Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

N.B. — I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda dovranno allegare ad essa:

una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia;

una dichiarazione vistata dalla predetta autorità e, se minorenni, controfirmata dai genitori, in cui si prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori dal confine del territorio italiano.

87A2091

CORTE DEI CONTI

Rinvio delle prove scritte del concorso speciale pubblico, per esami, a diciannove posti di vice direttore di segreteria o di revisione.

Le prove scritte del concorso speciale pubblico, per esami, a diciannove posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova, di cui ai decreti presidenziali 8 febbraio e 24 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 e n. 176 dell'8 marzo e 31 luglio 1986), sono rinviate ai giorni 29 e 30 aprile 1987, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

87A2127

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario amministrativo nel ruolo della ex carriera di concetto.

Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a due posti di segretario amministrativo nel ruolo della ex carriera di concetto del CNEL che a norma dell'art. 6 della determinazione presidenziale del 5 gennaio 1987 doveva essere pubblicato in data odierna per motivi tecnico-organizzativi verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1987.

87A2129

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Diario della prova scritta dei concorsi pubblici circoscrizionali a complessivi settecentotrenta posti di revisore, categoria sesta, del personale dell'esercizio.

La prova scritta dei concorsi pubblici circoscrizionali a complessivi settecentotrenta posti di revisore, categoria sesta, del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 28 giugno 1985, si svolgerà nei giorni e nelle sedi appresso indicate, distinte per singolo concorso circoscrizionale:

1) Concorso a ottantacinque posti da conferire negli uffici siti nelle regioni Piemonte e Lombardia, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della I zona:

giorno della prova scritta: cinque aprile 1987, ore otto antimeridiane;

sede: Milano, secondo la seguente ripartizione:

1) i candidati da Abate Maria Angela a Catalano Giuseppe presso l'Università statale di Milano, via Festa del Perdono n. 3;

2) i candidati da Catalano Placido a Fonnesu Vittorino presso l'Università statale di Milano, via Celoria n. 20;

3) i candidati da Fontana Angela a Porro Pierluigi presso il Politecnico di Milano, via Bonardi n. 9;

4) i candidati da Porro Roberta a Zurlo Maria Giovanna presso il Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32.

2) Concorso a settanta posti da conferire negli uffici siti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della II zona:

giorno della prova scritta: ventisette aprile 1987, ore otto antimeridiane;

sede: Verona presso l'Ente fiera, padiglione n. 37, viale del Lavoro n. 8/A, Verona.

3) Concorso a cinquanta posti da conferire negli uffici siti nelle regioni Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della III zona:

giorno della prova scritta: ventuno aprile 1987, ore otto antimeridiane;

sede: Bologna, secondo la seguente ripartizione:

1) i candidati da Abà Carletto a Balbi Stefania presso l'Università degli studi di Bologna, dipartimento di fisica, via Irnerio n. 46;

2) i candidati da Balboni Caterina a Bassini Stefania presso l'Università degli studi di Bologna, dipartimento di biologia evoluzionistica sperimentale (ex istituto botanico e orto botanico), via Irnerio n. 42;

3) i candidati da Bastarelli Giorgio a Bonfini Tiberio presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze agrarie, via Filippo Re n. 2/2;

4) i candidati da Bonfrate Vincenza a Bruni Stefania presso l'Università degli studi di Bologna, dipartimento di biochimica, via Irnerio n. 48;

5) i candidati da Bruno Antonio a Campioni Paola presso l'Università degli studi di Bologna, istituto di farmacologia, via Irnerio n. 48;

6) i candidati da Campisi Francesca a Cocchinone Arcangelo Gabriele presso l'Università degli studi di Bologna, dipartimento di matematica, piazza di Porta San Donato n. 5;

7) i candidati da Cocci Claudio a Gabini Antonella presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, viale del Risorgimento n. 2;

8) i candidati da Gabriele Giovanni a Girotto Emanuela presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di chimica industriale, viale del Risorgimento n. 4;

9) i candidati da Gismondi Lucrezia a Grisanti Primo presso l'Università degli studi di Bologna, dipartimento di psicologia, viale Berti Pichat n. 5;

10) i candidati da Gross Valeria a Irlante Angela presso l'Università degli studi di Bologna, istituto di fisiologia umana, piazza di Porta San Donato n. 2;

11) i candidati da Iseo Rita a Mandrioli Fabio presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di Magistero, via Zamboni n. 34;

12) i candidati da Maneggia Gina a Mignatti Donatella presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di economia e commercio, piazza Scaravilli n. 2;

13) i candidati da Milandri Flavio a Monteverdi Patrizia presso l'Università degli studi di Bologna, istituto di medicina legale, via Irnerio n. 49;

14) i candidati da Monti Brunella a Natalini Roberta presso l'Università degli studi di Bologna, dipartimento di scienze mineralogiche, piazza di Porta San Donato n. 1;

15) i candidati da Natalucci Cristina a Orsini Massimiliano presso l'Università degli studi di Bologna, dipartimento di chimica «G. Ciamician», via Selmi n. 2;

16) i candidati da Ortenzi Elisabetta a Ricciotti Roberta presso l'istituto tecnico industriale «Belluzzi», via Raffaello Sanzio n. 2, Bologna;

17) i candidati da Riccitelli Addolorata a Triozzi Ermete presso l'istituto tecnico industriale «Aldini Valeriani», via Bassanelli n. 9/11, Bologna;

18) i candidati da Tripodi Maria a Zurlo Massimo presso l'istituto tecnico commerciale «Guglielmo Marconi», via Matteotti n. 7, Bologna.

4) Concorso a trecentosessanta posti da conferire negli uffici siti nelle regioni Liguria, Toscana e Lazio, nell'ambito dell'Ispettorato telefonico statale della IV zona:

giorno della prova scritta: quattordici luglio 1987, ore otto antimeridiane;

sedi: Roma e Genova, secondo la seguente ripartizione:

1) i candidati il cui recapito dichiarato nella domanda è situato nelle regioni Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, nonché nelle province di Lucca, Arezzo, Siena, Grosseto, Rieti, Viterbo e Frosinone, dovranno presentarsi presso la Fiera di Roma con ingressi da via Cristoforo Colombo numeri 287 e 295, via dell'Arcadia n. 60 e via dei Georgofili n. 7, Roma;

2) i candidati il cui recapito dichiarato nella domanda è situato nelle province di Roma e Latina oppure all'estero, dovranno presentarsi presso l'Hotel Ergife, via Aurelia n. 617 (già n. 619), Roma;

3) i candidati il cui recapito dichiarato nella domanda è situato nelle regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, nonché nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Massa Carrara, dovranno presentarsi presso la Fiera di Genova, piazzale Kennedy, Genova.

5) Concorso a quindici posti da conferire negli uffici siti nella regione Sardegna, nell'ambito dell'Ispettorato telefonico statale della IV zona:

giorno della prova scritta: quattro giugno 1987, ore otto antimeridiane:

sede: Cagliari presso la Fiera campionaria internazionale della Sardegna, padiglione I, via A. Diaz n. 221, Cagliari.

6) Concorso a centocinquanta posti da conferire negli uffici siti nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nell'ambito dell'Ispettorato telefonico statale della V zona:

giorno della prova scritta: diciassette aprile 1987, ore otto antimeridiane;

sedi: Napoli, Bari, Catanzaro e Palermo, secondo la seguente ripartizione:

1) *Napoli* - dovranno presentarsi in tale sede negli istituti scolastici di seguito indicati i candidati il cui recapito dichiarato nella domanda è situato nella regione *Campania:*

a) i candidati da Abagnale Filomena a Bisogno Carla presso l'istituto tecnico industriale «Fermi», corso Malta n. 141, Napoli;

b) i candidati da Bisogno Cinzia a Caropreso Claudio presso l'istituto tecnico industriale «Giordani», via Caravaggio n. 184, Napoli;

c) i candidati da Caropreso Elena a Colantuoni Grazia in Iannella presso l'istituto tecnico industriale «Righi», viale Kennedy n. 112, Napoli;

d) i candidati da Colapaolo Nicolino a Damiano Biagio presso l'istituto alberghiero, via Manzoni n. 218, Napoli;

e) i candidati da Damiano Franco a Di Buono Domenico presso l'istituto tecnico commerciale «De Nicola», via E.A. Mario n. 16, Napoli;

f) i candidati da Di Candia Angela a Esposito Pino Sandro presso il sesto istituto tecnico industriale statale, via San Domenico, Napoli;

g) i candidati da Esposito Porfirio a Franzese Angela M. Rosaria presso il liceo classico «Sannazzaro», via Puccini n. 12, Napoli;

h) i candidati da Franzese Anna a Giumollo Carla presso la scuola media «Poliziano», via Campegna n. 41, Napoli;

i) i candidati da Giunta Maurizio a Iovino Giuliana presso l'istituto magistrale «Villari», via Rimini n. 6, Napoli;

l) i candidati da Iovino Luigi a Lucariello Francesco Saverio presso il liceo «Caro», via Manzoni n. 53, Napoli;

m) i candidati da Lucariello Pierangela a Marra M. Rosaria Bellona presso l'istituto tecnico commerciale «Pagano», via D'Isernia n. 34, Napoli;

n) i candidati da Marra Massimo a Migliaccio Francesco presso il liceo «Garibaldi», via Pecchia n. 26, Napoli;

o) i candidati da Migliaccio Gabriele a Napolitano Salvatore presso il VII istituto, via San Giovanni De Matha n. 8, Napoli;

p) i candidati da Napolitano Serafino a Palumbo Armando presso l'I.P.I.A. «Bernini», via Arcomirelli n. 19/A, Napoli;

q) i candidati da Palumbo Aurelio a Pesce Maria Acerra presso l'I.P.C.S. «Rosa», piazza Cavour n. 25, Napoli;

r) i candidati da Pesce Tobia a Prisco Francesco presso il liceo scientifico «Caccioppoli», via Don Bosco, Napoli;

s) i candidati da Prisco Giovanna a Romano Giuseppina presso il liceo «Vittorio Emanuele», via San Sebastiano n. 51, Napoli;

t) i candidati da Romano Ivana a Salzano Rosa presso il liceo «Mercalli», via D'Isernia n. 34, Napoli;

u) i candidati da Salzano Rosaria a Scoletta Maria Teresa presso la scuola media «Minucci», via D. Fontana n. 136, Napoli;

v) i candidati da Scopano Eugenio a Spagnuolo Gaetana presso l'istituto magistrale «Mazzini», via Solimene n. 62, Napoli;

w) i candidati da Spagnuolo Giovanni a Torre Giuseppe presso l'VIII istituto tecnico industriale statale, via Kennedy n. 421, Napoli;

x) i candidati da Torre Maria Carlotta a Verde Antonella presso l'istituto tecnico commerciale «Diaz», via Tribunali n. 370, Napoli;

y) i candidati da Verde Beniamino a Zurolo Vincenzo presso l'istituto tecnico «Della Porta», via Foria n. 65, Napoli;

2) *Bari* - dovranno presentarsi in tale sede i candidati il cui recapito indicato nella domanda è situato nelle regioni Puglia, Basilicata, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna, suddivisi come segue:

I) i candidati il cui recapito indicato nella domanda è situato nelle regioni Puglia e Basilicata:

a) da Abadessa Antonio a Chirulli Mario presso l'Ente fiera del Levante, padiglione n. 17, ingresso diretto in via Verdi, Bari;

b) da Chirulli Silvio a Losciale Lucrezia presso l'Ente fiera del Levante, padiglione n. 18, ingresso in via Verdi tramite galleria n. 13, Bari;

c) da Losciale Maria Agnese a Saliani Pietro Michele presso l'Ente fiera del Levante, padiglione n. 19, ingresso in via Verdi tramite galleria n. 13, Bari;

d) da Saliccia Bernardetta a Zuzzaro Raffaella presso l'Ente fiera del Levante, padiglione n. 20, ingresso autonomo in via Verdi, Bari;

II) i candidati il cui recapito indicato nella domanda è situato nelle restanti regioni in precedenza elencate, presso l'Ente fiera del Levante, padiglione n. 20, ingresso autonomo in via Verdi, Bari.

3) *Catanzaro* - dovranno presentarsi in tale sede i candidati il cui recapito indicato nella domanda è situato nella regione Calabria, suddivisi come segue:

a) i candidati da Abate Domenico a Bosco Gianfranco presso la scuola media statale «B. Chimirri», via di Marincola Pistoia n. 14, Catanzaro;

b) i candidati da Bosco Maria Teresa a Chiellino Salvatore presso la scuola media statale «G. Mazzini», via Maddalena n. 12, Catanzaro;

c) i candidati da Chiera Domenico a D'Agostino Valerio presso la scuola media statale «A. Manzoni», via E. Vitale n. 84, Catanzaro;

d) i candidati da D'Aguì Anna a Forti Valentino presso la scuola media statale «G. Patari», piazza Matteotti ingresso viale Kennedy, Catanzaro;

e) i candidati da Fortugno Arnaldo a Iero Francesca presso il liceo scientifico «L. Siciliani», via A. Turco n. 7, Catanzaro;

f) i candidati da Ieropoli Fernanda a Molinaro Rosina presso il liceo ginnasio «Galluppi», via A. De Gasperi n. 76, Catanzaro;

g) i candidati da Mollica Lia a Puzzonia Maria presso l'istituto tecnico statale commerciale «B. Grimaldi», via A. Turco n. 32, Catanzaro;

h) i candidati da Quaglia Rosetta a Schipani Serafina presso la scuola media statale «F. Todaro», via T. Campanella n. 32, Catanzaro;

i) i candidati da Schipilliti Vincenzo a Tavano Sergio presso istituto magistrale «De Nobili», via Piave n. 1, Catanzaro;

l) i candidati da Tavella Maria Antonia a Zurlo Alfonso presso l'istituto tecnico per geometri «Petrucci», via R. Teti (Palazzo Nocera), Catanzaro;

4) *Palermo* - dovranno presentarsi in tale sede i candidati il cui recapito indicato nella domanda è situato nella regione Sicilia, suddivisi come segue:;

a) i candidati da Abate Agata Maria Letizia a Bruno Francesco Paolo presso l'istituto «F.D. Roosevelt», padiglione «Matteotti», piano terra, via Cristoforo Colombo n. 4521, Addaura Mondello (Palermo);

b) i candidati da Bruno Giovanni a Condorelli M. Stefania presso l'istituto «F.D. Roosevelt», padiglione «Matteotti», primo piano, via Cristoforo Colombo n. 4521, Addaura Mondello (Palermo);

c) i candidati da Condorelli Matteo a Gallitto Simonetta presso l'istituto «F.D. Roosevelt», padiglione «Tresca», via Cristoforo Colombo n. 4521, Addaura Mondello (Palermo);

d) i candidati da Gallo Antonino a Imparato Roberto presso l'istituto tecnico per geometri «Parlatore», succursale via Paruta n. 4, Palermo;

e) i candidati da Impastato Lucrezia a Martorana Tiziana presso il liceo scientifico «Galilei», via Danimarca n. 54, Palermo;

f) i candidati da Martorana Vincenzo a Padalino Albino Antonio Maria presso l'istituto tecnico commerciale «Crispi», via Campolo n. 110, Palermo;

g) i candidati da Padalino Vito a Rizza Maria Pina presso il liceo classico «Cannizzaro», via G. Arimondi n. 14, Palermo;

h) i candidati da Rizza Teresa a Sillitti Giacomo presso l'istituto tecnico commerciale «Calamandrei», via Don Orione n. 1, Palermo;

i) i candidati da Silvestri Antonietta a Zuzzè Biagia presso l'istituto tecnico per il turismo, via U. La Malfa n. 113, Palermo.

87A2092

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1986, registro n. 87, foglio n. 2, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la nota ministeriale n. 3195 con la quale questa Università è stata autorizzata a bandire il relativo concorso per la copertura in ruolo di tale posto;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico esecutivo assegnato alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al presente concorso è: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 3.000, dovranno essere indirizzate al rettore di questa Università e fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante. La domanda dovrà contenere: il cognome, nome e preciso domicilio eletto ai fini del concorso.

Il candidato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) data e luogo di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di anni 35, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto di impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Le commissioni giudicatrici sono nominate ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze della cattedra cui è assegnato il posto messo a concorso.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserva il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alle commissioni d'esame.

Art. 8.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 ed inizieranno a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana.*

Del calendario delle prove verrà data notizia agli interessati.

Art. 9.

Esito delle prove

Espletate le prove del concorso la commissione formula la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva.

Le prove pratiche non si intenderanno superate se i candidati non riporteranno in ciascuna di esse una votazione di almeno 6/10.

Art. 10.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 11.

Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I concorrenti che avranno superato le prove e che abbiano o che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni saranno tenuti a far pervenire, per loro diretta iniziativa i documenti relativi, in originale o in copia autenticata perfettemente in regola nel tempo con le vigenti disposizioni di legge, al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dalla data del superamento dell'ultima prova.

Art. 12.

Approvazione della graduatoria
dichiarazione del vincitore e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dai voti riportati nelle prove e dal punteggio attribuito ai titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria generale dei vincitori e degli idonei saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo prescritto dal precedente art. 3, o certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti, ovvero copia del diploma autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 aprile 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica italiana, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità ad esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio e dei carichi pendenti;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e condizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un laboratorio o un istituto autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;

7) documento militare, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità competente.

Coloro che non siano stati sottoposti alla visita di leva debbono produrre certificato di iscrizione nelle liste di leva terrestri o della capitaneria di porto se assegnati alle liste di leva marittime.

I dipendenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovano alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare solamente i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data della scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altra amministrazione.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso esse dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 14.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento di concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

Nomina

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà inquadrato nel quarto livello retributivo-funzionale con il trattamento economico iniziale di L. 4.500.000 annue lorde più le altre indennità previste dalla normativa vigente. Il vincitore del concorso sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di sei mesi al termine del quale se riconosciuto idoneo sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine del quale ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore l'amministrazione ha facoltà di sottoporre alla nomina di altro candidato idoneo, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

L'Aquila, addì 15 gennaio 1987

Il rettore: SCHIPPA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 19 febbraio 1987
Registro n. 4 Università, foglio n. 72

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

...l... sottoscritt ... .
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio), nat... a ....
(provincia di ....) il ....,
e residente a .... (provincia di ....)
in via.. n. .... c.a.p. ....,

Chiede

di essere ammess... al concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadin... italian...;

2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non ave procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del titolo di studio di...................... conseguito in data .... presso.....................;

5) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella posizione di...;

6) di aver prestato (o di non aver prestato) i seguenti servizi presso le seguenti pubbliche amministrazioni ....;

7) non è stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ne è stat... dichiarat... decadut... da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto .... (3).

Allega, per la valutazione, i seguenti titoli:

1) ....;
2) ....;
3) ....;
4) ....

...l... sottoscritt... elegge il proprio domicilio ai fini del presente concorso in ....
e solleva l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di mancato reperimento.

Data, ...

Firma
.... (4)

Visto: si autentica la firma del... sig. .... (4).

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche nel caso sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(3) Tale precisazione deve essere dichiarata solo dai candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal bando.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA

Gli esami consisteranno in due prove pratiche.

Prima prova:

Manutenzione e funzionamento delle seguenti apparecchiature in uso presso la clinica ginecologica ed ostetrica presso l'ospedale civile «S. Salvatore» di L'Aquila:

1) ecografo a tempo reale;
2) completo Sony Betamax per videoregistrazioni;
3) termografo a contatto;
4) computer IBM;
5) fotopiatrice MITA;
6) macchina per scrivere IBM;
7) macchina fotocopiatrice Asahy Pentax;
8) diaproiettori.

Seconda prova:

La seconda prova prevede la soluzione di venti quiz di materie di interesse medico generale e di argomenti inerenti la clinica ostetrica e ginecologica.

87A2030

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di cardiologia della facoltà di medicina e chirurgia

IL RETTORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1986, registro n. 87, foglio n. 2, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di cardiologia della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la nota ministeriale n. 3195 con la quale questa Università è stata autorizzata a bandire il relativo concorso per la copertura in ruolo di tale posto;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico esecutivo assegnato alla cattedra di cardiologia della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al presente concorso è: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 3.000, dovranno essere indirizzate al rettore di questa Università e fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante. La domanda dovrà contenere: il cognome, nome e preciso domicilio eletto ai fini del concorso.

Il candidato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) data e luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di anni 35, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto di impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Le commissioni giudicatrici sono nominate ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze della cattedra cui è assegnato il posto messo a concorso.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserva il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alle commissioni d'esame.

Art. 8.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 ed inizieranno a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana.*

Del calendario delle prove verrà data notizia agli interessati.

Art. 9.

Esito delle prove

Espletate le prove del concorso la commissione formula la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva.

Le prove pratiche non si intenderanno superate se i candidati non riporteranno in ciascuna di esse una votazione di almeno 6/10.

Art. 10.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 11.

Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I concorrenti che avranno superato le prove e che abbiano o che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni saranno tenuti a far pervenire, per loro diretta iniziativa i documenti relativi, in originale o in copia autenticata perfettamente in regola nel tempo con le vigenti disposizioni di legge, al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dalla data del superamento dell'ultima prova.

Art. 12.

Approvazione della graduatoria; dichiarazione del vincitore e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dai voti riportati nelle prove e dal punteggio attribuito ai titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria generale dei vincitori e degli idonei saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,

all'Università degli studi dell'Aquila Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo prescritto dal precedente art. 3, o certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti, ovvero copia del diploma autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 aprile 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica italiana, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità ad esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio e dei carichi pendenti;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e condizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un laboratorio o un istituto autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso;

7) documento militare, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità competente.

Coloro che non siano stati sottoposti alla visita di leva debbono produrre certificato di iscrizione nelle liste di leva terrestri o della capitaneria di porto se assegnati alle liste di leva marittima.

I dipendenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovano alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare solamente i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data della scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altra amministrazione.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso esse dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 14.

Rinvio di norme

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento di concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

Nomina

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà inquadrato nel quarto livello retributivo-funzionale con il trattamento economico iniziale di L. 4.500.000 annue lorde più le altre indennità previste dalla normativa vigente. Il vincitore del concorso sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di sei mesi al termine del quale se riconosciuto idoneo sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine del quale ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore l'amministrazione ha facoltà di sottoporre alla nomina di altro candidato idoneo, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

L'Aquila, addì 15 gennaio 1987

Il rettore: SCHIPPA

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di l'Aquila, addì 19 febbraio 1987
Registro n. 4 Università, foglio n. 74

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI DOMANDA

...l... sottoscritt... ....
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio), nat... a ....
(provincia di ....) il ....,
e residente a .... (provincia di ....)
in via.. n. .... c.a.p. ....,
chiede di essere ammess... al concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di cardiologia della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadin... italian...;

2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .... (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del titolo di studio di........................
conseguito in data .... presso.....................;

5) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella posizione di..;

6) di aver prestato (o di non aver prestato) i seguenti servizi presso le seguenti pubbliche amministrazioni ....;

7) non è stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, ne è stat... dichiarat... decadut... da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto .... (3).

Allega, per la valutazione, i seguenti titoli:

1) ....;

2) ....;

3) ....;

4) ....

...l... sottoscritt... elegge il proprio domicilio ai fini del presente concorso in ....
e solleva l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di mancato reperimento.

Data, ...

Firma .... (4)

Visto: si autentica la firma del... sig. .... (4).

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche nel caso sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(3) Tale precisazione deve essere dichiarata solo dai candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal bando.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA

Manutenzione e funzionamento delle seguenti apparecchiature:
elettrocardiografo;
cicloergometrico;
monitor elettrocardiografico;
ecocardiografo;
spirometri;
principi fondamentali di fotografia;
immissione dati nel computer.

87A2031

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Concorso ad un posto di operaio di seconda categoria (autista)

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la nota del 4 giugno 1986, prot. n. 2008, con la quale il Ministero della pubblica istruzione nel confermare, fra l'altro, l'assegnazione di un posto di operaio di seconda categoria ne ha autorizzato l'emissione del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria per la qualifica di autista (terza qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Salerno.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione ai limiti di età previsti dalle norme vigenti;

b) cittadinanza italiana;

c) godimento dei diritti politici;

d) licenza di scuola elementare;

e) patente di guida di categoria «C», con validità non scaduta alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o spedite direttamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al rettore dell'Università degli studi di Salerno Ufficio concorsi personale non docente - Via Urbano II - 84100 Salerno, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

d) il possesso del titolo di studio di licenza elementare, con l'indicazione della Scuola e dell'anno in cui è stato conseguito;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il titolo che dà luogo all'equiparazione;

g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (la presente dichiarazone deve essere resa da chi abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);.

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) il possesso della patente di guida richiesta ai fini della partecipazione al concorso, con l'indicazione della categoria, del numero e della data di scadenza della validità.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il preciso recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal funzionario competente a ricevere la documentazione. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda deve essere redatta secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso, costituita ai sensi dell'art. 3 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, sarà nominata con decreto rettorale.

Art. 6.

Il grado di abilità professionale dei candidati sarà accertato mediante l'esecuzione di una prova pratica di idoneità tecnica integrata da un colloquio. In particolare, la prova pratica di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti ed il colloquio verterà sulle principali regole di manutenzione degli automezzi e tenderà a verificare la conoscenza, da parte del candidato, delle varie parti di motori a scopio e Diesel.

La commissione esaminatrice esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati assegnando a ciascuno un punteggio di merito, espresso in ventesimi, in base all'esito della prova pratica e del colloquio.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 14/20.

L'Università degli studi di Salerno comunicherà ai candidati ammessi il luogo, il giorno e l'ora in cui si terranno le prove d'esame.

L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera d'invito.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti della patente di guida, in regola col bollo e con validità non scaduta.

Art. 7.

Espletate le prove di conocrso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente delle votazioni riportate da ciascun candidato.

Per la formulazione della graduatoria finale, che sarà approvata con decreto rettorale, si terrà conto, a parità di merito, delle norme che danno diritto alla precedenza nella nomina.

A tal fine, i candidati che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno invitati a produrre, entro e non oltre dieci giorni dalla data della richiesta di questa Università, i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

La graduatoria finale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 8.

È facoltà dell'amministrazione far sottoporre il vincitore del concorso a visita medica di controllo e ad un esame di carattere psicotecnico.

La nomina, nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata all'esito favorevole della visita e dell'esame di cui sopra.

Art. 9.

A norma dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, una volta approvate la graduatoria del concorso, questa Università provvederà alla nomina in prova del vincitore e alla sua contestuale immissione in servizio. Il provvedimento di nomina è immediatamente esecutivo, fatta salva la eventuale sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno comunque compensate.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio il vincitore dovrà produrre i seguenti documenti, a pena di decadenza:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio di licenza elementare o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) documento comprovante il diritto all'elevazione del limite massimo d'età, qualora il candidato abbia usufruito di una delle elevazioni concesse dalle vigenti disposizioni di legge;

8) certificato medico rilasciato dalla U.SL. o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che e stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

9) firma autenticata su fotografia recente;

10) dichiarazione in data recente, attestante se ricopra altri posti retributivi alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca, comunque, di reddito da lavoro subordinato; in caso affermativo, il candidato dovrà dichiarare di optare per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedente rapporto di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa;

11) copia autenticata in bollo della patente di guida richiesta per la partecipazione al concorso.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata entro i trenta giorni successivi a pena di decadenza dalla nomina.

I documenti di rito dovranno essere conformi alla legge sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 8) e 9) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della richiesta dell'Università degli studi di Salerno.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare, nel termine sopra indicato, i documenti di cui ai numeri 5), 6), 8), 11), la dichiarazione di opzione nonché copia dello stato matricolare e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 10.

Il vincitore del concorso ha diritto, dalla data di effettiva assunzione in servizio, al trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore.

Dalla stessa data decorre il periodo di prova della durata di sei mesi. Al termine di tale periodo egli sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della citata legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova gli sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione di Napoli, per la registrazione.

Salerno, addì 31 luglio 1986

Il rettore: BUONOCORE

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 4 dicembre 1986
Registro n. 82 Università, foglio n. 222

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Ufficio concorsi personale non docente - Via Urbano II - 84100 SALERNO

Il sottoscritto.................. nato a ....
il .... e residente in..............................
via .... n. .... c.a.p. ....,
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria (qualifica: autista) presso codesta Università.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite d'età perché (1)
....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorale del comune di ....
.... (2);
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso del titolo di studio di licenza elementare conseguito nell'anno scolastico .... presso ....;
5) è in possesso della patente di guida di categoria «C» n. .... la cui validità scade il ....;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..;
7) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni.. (4);
8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data ....

Firma .... (5)

Preciso recapito cui indirizzare le comunicazioni:

Sig. ....
via .... n. ....
città .... c.a.p. ....

(1) Tale precisazione è richiesta solo per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e si trovino nelle condizioni previste dalle norme che consentono l'elevazione di tale limite massimo.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) Indicare le pubbliche amministrazioni, i periodi di servizio e le eventuali cause di risoluzione di rapporto d'impiego.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A1740

POLITECNICO DI TORINO

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici a posti di operaio con qualifica di mestiere di tubista, imbianchino e di conduttore di caldaie a vapore.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 1-2 del 3-10 gennaio 1985, parte seconda, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 28 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1983, registro n. 40, foglio n. 378, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso a tre posti di operaio di terza categoria di cui due posti con la qualifica di mestiere di tubista presso il Politecnico di Torino, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 1 e 2 del 3-10 gennaio 1985, parte seconda, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 19 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1983, registro n. 40, foglio n. 375, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso a un posto di imbianchino di secona categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti del Politecnico di Torino, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 1 e 2 del 3-10 gennaio 1985, parte seconda, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 28 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1983, registro n. 40, foglio n. 368, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso a tre posti di operaio di terza categoria di cui uno con la qualifica di mestiere di imbianchino presso il Policlinico di Torino, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 1 e 2 del 3-10 gennaio 1985, parte seconda, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 13 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1983, registro n. 40, foglio n. 345, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso a due posti di operaio di prima categoria di cui un posto di conduttore patentato di primo grado di caldaie a vapore presso il Politecnico di Torino, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A2061

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rinvio delle prove scritte e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, a cento posti di collaboratore amministrativo.

Con propria deliberazione del 5 marzo 1987 il comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha chiarito che l'art. 2, lettera *A)*, del bando del concorso pubblico a cento posti di collaboratore amministrativo (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - parte seconda - n. 259 del 7 novembre 1986) va interpretato nel senso che sono da includere tra i diplomi di laurea utili all'ammissione anche quelli che per disposizioni di legge sono stati dichiarati equipollenti a quelli espressamente indicati nel bando.

Il comitato esecutivo ha quindi consentito, limitatamente agli aspiranti al concorso in possesso — alla data del 9 dicembre 1986 — di uno dei predetti titoli equipollenti, la eventuale presentazione della domanda di partecipazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, purché in possesso oltre che di detti titoli, di ogni altro requisito richiesto dal bando alla predetta data dell'originaria scadenza dei termini di presentazione delle domande (9 dicembre 1986).

Le prove scritte del concorso, già previste per il 17 e 18 marzo 1987, sono perciò rinviate a successive date che verranno tempestivamente comunicate ai candidati ammessi con lettera raccomandata e mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

87A2262

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 32

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 32.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 dell'11 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L., presso l'ospedale consorziale in Treviglio (Bergamo).

87A2131

Concorso a cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione, presso il presidio ospedaliero «Fatebenefratelli» e oftalmico dell'unità sanitaria locale n. 75/1.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione, presso il presidio ospedaliero «Fatebenefratelli» e oftalmico dell'unità sanitaria locale n. 75/1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 23 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio concorsi, del presidio ospedaliero «Fatebenefratelli» in Milano.

87A2109

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale, n. 28 a:

tre posti di assistente medico di ortopedia e traumatologia (area funzionale di chirurgia);

un posto di assistente medico di chirurgia generale (area funzionale di chirurgia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 20 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale dell'U.S.L. in Legnago (Verona).

87A2130

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore dell'area funzionale di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animale presso l'unità sanitaria locale n. 31.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore dell'area funzionale di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animale, presso l'unità sanitaria locale n. 31.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 4 del 28 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Carmagnola (Torino).

87A2106

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 48

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 48, a:

un posto di coadiutore sanitario di medicina dello sport;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica;
due posti di assistente medico di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
due posti di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 7 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Cossato (Vercelli).

87A2107

Concorso ad un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di psichiatria, presso l'unità sanitaria locale n. 67.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di psichiatria, presso l'unità sanitaria locale n. 67.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successvo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 25 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ceva (Cuneo).

87A2108

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore amministrativo, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 7 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ventimiglia (Imperia).

87A2104

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia - area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 dell'11 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione, formazione e aggiornamento del personale dell'U.S.L. in Genova-Quarto.

87A2135

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore - tecnico di laboratorio medico, presso l'unità sanitaria locale n. 5

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale coordinatore - tecnico di laboratorio medico, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 25 febbraio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Fidenza (Parma).

87A2134

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per il servizio di igiene mentale e farmacista, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a

un posto di primario di psichiatria;
tre posti di aiuto di psichiatria;
sette posti di assistente di psichiatria;
due posti di psicologo;

tre posti di assistente sociale collaboratore;
trentaquattro posti di infermiere professionale;
un posto di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 16 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Maddaloni (Caserta).

87A2139

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di neurologia per il servizio di neurofisiopatologia presso l'unità sanitaria locale n. 40.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di neurologia per il servizio di neurofisiopatologia (a tempo pieno), presso l'unità sanitaria locale n. 40.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 16 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Napoli.

87A2110

OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO

Concorso ad un posto di assistente medico di neurologia

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di neurologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della. regione Lombardia n. 8 del 25 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

87A2132

ISTITUTI ORTOPEDICI «RIZZOLI» DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di coadiutore amministrativo

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 28 del 4 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

87A2133

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 60 del 13 marzo 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno:
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di esecutore amministrativo.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 5 marzo 1987, n. 62, recante: «Misure urgenti per la partecipazione dei medici e dei veterinari alla programmazione sanitaria ed alla gestione dei servizi sanitari e per la disciplina delle incompatibilità in materia di accesso ai rapporti convenzionali con le unità sanitarie locali per l'espletamento di attività sanitarie». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 5 marzo 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 14, comma 2, in luogo delle parole: «... comma 3 dell'art. *1*...», leggasi: «... comma 3 dell'art. *12*...».

87A2284

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 22.000
- semestrale	L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 82.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 22.000
- semestrale	L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:

- annuale	L. 313.000
- semestrale	L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100870620) L. 700